

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 marzo 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25.

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (17G00044) Pag. 14

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037) ... Pag. 15

DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. (17G00038)..... Pag. 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti e nomina del commissario straordinario. (17A01944)..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 febbraio 2017.

Nomina del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. (17A02080)..... Pag. 27



**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 marzo 2017.**

Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione. (17A02155)..... *Pag.* 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 27 gennaio 2017.

Proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. (17A01945) . . . *Pag.* 30

DECRETO 6 febbraio 2017.

Approvazione della Piattaforma di investimento tematico «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs». (17A02081)..... *Pag.* 31

DECRETO 23 febbraio 2017.

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. (17A02151)..... *Pag.* 35

Ministero della giustizia

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova - settore penale. (17A01871) *Pag.* 37

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento - settore penale. (17A01872)..... *Pag.* 37

DECRETO 3 marzo 2017.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari e per l'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario, in relazione al casellario giudiziale europeo. (17A02122)..... *Pag.* 38

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 30 dicembre 2016.

Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue. (17A02056)..... *Pag.* 41

DECRETO 1° marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei». (17A01946)..... *Pag.* 62


DECRETO 1° marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Salice Salentino». (17A01947)..... *Pag.* 63

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 20 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abruzzo Frigo Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chieti e nomina del commissario liquidatore. (17A02054)..... *Pag.* 64



DECRETO 20 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Orizzonte - Cooperativa sociale in liquidazione», in Chignolo Po e nomina del commissario liquidatore. (17A02055) *Pag.* 65

DECRETO 2 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S.P. Service», in Roma. (17A02053) *Pag.* 66

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 16 febbraio 2017.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma (pos. 1386/15). (Delibera n. 17/30). (17A01752) *Pag.* 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (17A01948) *Pag.* 73

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (17A01949) *Pag.* 73

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (17A01950) *Pag.* 74

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (17A01951) *Pag.* 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (17A01952) *Pag.* 74

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Doc» (17A01953) *Pag.* 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio» (17A01958) *Pag.* 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zavedos» (17A01959) *Pag.* 76

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio 5% Baxter» (17A01960) *Pag.* 76

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 2019 del 7 dicembre 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (17A01961) *Pag.* 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma». (17A01962) *Pag.* 77

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox» (17A01963) *Pag.* 78

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox» (17A01964) *Pag.* 78

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sintonal» (17A01965) *Pag.* 79

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox» (17A01966) *Pag.* 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra» (17A01967) *Pag.* 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perlessa» (17A01968) *Pag.* 79


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minese» (17A01969) *Pag.* 80

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tardifer» (17A01970) *Pag.* 80

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrysal» (17A01971) *Pag.* 80



<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ardbeg» (17A01972)..... Pag. 81</p> <p style="text-align: center;">Autorità di bacino della Puglia</p> <p>Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia (17A02051)... Pag. 81</p> <p style="text-align: center;">Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</p> <p>Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. (17A02052) Pag. 81</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2015-2019, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania. (17A01985)..... Pag. 81</p> <p style="text-align: center;">Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Revoca dell'Organismo SEVEN S.r.l., in Castiglione delle Stiviere, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi del DPR n. 462/2001. (17A01873)..... Pag. 82</p> <p>Rettifica dell'avviso relativo al decreto 15 giugno 2015 di autorizzazione all'Organismo PLC S.r.l., in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra. (17A01874).... Pag. 82</p>
--	---



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sicurezza delle cure in sanità

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sani-

tario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

Art. 3.

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.


3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010.

Art. 4.

Trasparenza dei dati

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

Art. 5.

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.


Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies* (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). — Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.



Art. 7.

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

Art. 8.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che

è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Art. 9.

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa


1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di



responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

Art. 10.

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private,

compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.


2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosani-



tarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

Art. 11.

Estensione della garanzia assicurativa

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Art. 12.

Azione diretta del soggetto danneggiato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanita-

rie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.


5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 13.

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.



Art. 14.

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;

b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.



3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16.

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

Art. 17.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 259):

Presentato dall'On. Benedetto Francesco Fucci, in data 15 marzo 2013.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 settembre 2013, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16, 22 e 24 ottobre 2013; il 6 novembre 2013; il 10 e 18 dicembre 2013; l'8 gennaio 2014; il 5 febbraio 2014; il 27 marzo 2014; il 7, 14, 22 e 29 ottobre 2014; il 12 e 27 novembre 2014; il 10 dicembre 2014; il 4 febbraio 2015; il 4 marzo 2015, il 14 aprile 2015, il 6 e 14 maggio 2015; il 3 giugno 2015; il 5 agosto 2015; il 15 settembre 2015; il 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 28 ottobre 2015; il 3, 4, 5, 10 e 11 novembre 2015; il 17, 18 e 19 novembre 2015; il 16 e 17 dicembre 2015; il 14 e 20 gennaio 2016.

Esaminato in aula il 25, 26, 27 gennaio 2016 e approvato in un testo unificato con gli atti n. 262 (On. B. F. Fucci), n. 1312 (On. G. Grillo e altri), n. 1324 (On. R. Calabrò e altri), n. 1581 (On. P. Vargiu e altri), n. 1769 (On. A. M. Miotto e altri), n. 1902 (On. G. Monchiero e altri), n. 2155 (On. A. Formisano), il 28 gennaio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2224):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, l'11 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 16 e 18 febbraio 2016; il 1º, 8, 10, 15, 16, 17, 22, 30 e 31 marzo 2016; il 5, 6, 7, 13, 19, 21, 27 e 28 aprile 2016; il 4, 17, 25 e 26 maggio 2016; l'8, 9, 21, 22, 23 e 29 giugno 2016; il 26 luglio 2016; il 3 agosto 2016; il 13, 20 e 27 settembre 2016; il 4, 11, 13, 18, 19, 25 e 26 ottobre 2016; il 2 novembre 2016.

Esaminato in aula l'8, 15, 16, 17 e 24 novembre 2016; il 20 dicembre 2016 e approvato, con modificazioni, l'11 gennaio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 259 - 262 - 1312 - 1324 - 1581 - 1769 - 1902 - 2155-B):



Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 gennaio 2017, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 gennaio 2017; il 1° e il 9 febbraio 2017.

Esaminato in aula il 13, 16, 21 febbraio 2017 e approvato definitivamente il 28 febbraio 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge:

«539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. *I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;*

b) rilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata sul sito internet della sanitaria.»

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Per l'art. 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vedasi le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 37 (*Riscontro diagnostico*). — 1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone

decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 590-*quinquies* del codice penale:

«Art. 590-*quinquies* (*Definizione di strade urbane e extraurbane*): Ai fini degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-*bis* del medesimo comma 2.»


— Il testo del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2012, n. 214.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 1218 e 1228 del codice civile:

«Art. 1218 (*Responsabilità del debitore*). — Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.»

«Art. 1228 (*Responsabilità per fatto degli ausiliari*). — Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.»



— Si riporta il testo dell'art. 2043 del codice civile (*Risarcimento per fatto illecito*):

«Art. 2043 (*Risarcimento per fatto illecito*). — Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

— Si riportano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

«Art. 138 (*Danno biologico per lesioni di non lieve entità*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.»

«Art. 139 (*Danno biologico per lesioni di lieve entità*). — 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentotrentaquattro virgola settantotto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità,

che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 696-bis del codice di procedura civile:

«Art. 696-bis (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). — L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.


Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.»

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali):

«Art. 5 (*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*).

— 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccipita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la



scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in Camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo

stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile):

«Art. 3 (Improcedibilità). — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.


4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».



— Si riporta il testo degli articoli 702 -bis, 702-ter e 702- quater del codice di procedura civile:

«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione delle parti). — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter (Procedimento). — Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater (Appello). — L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.):

«Art. 1 (Azione di responsabilità). — 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto

vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione (5).

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

— Si riporta il testo dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio, 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):

«Art. 52 (articoli 14, 25, terzo comma, e 37, legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno 1912, n. 728; articoli 81, 82, 83, primo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958). — I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio



delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.»

— Si riporta il testo dell'art. 1916 del codice civile: (art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore).

«Art. 1916 (*Diritto di surrogazione dell'assicuratore*). — L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.):

«Art. 27 (*Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria*). — 1. All'articolo 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole “di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso”;

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole “in misura definita in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)”;

c) al comma 4, primo periodo, le parole “Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”.

1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.

3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole “da quaranta” sono sostituite dalle seguenti: “da trenta”.

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):

«Art. 3 (*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*). — (Omissis).

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su

tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d).

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.


(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.):

«Art. 5 (*Obbligo di assicurazione*). — 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».



— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute):

«Art. 3 (*Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie*). — 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline spe-

cialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge del 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale):

«Art. 1 (*Misure urgenti in materia sanitaria*). — 1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.


4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.

5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di legge 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di legge 1.750.000 e di legge 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.».



Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 13 (*Albo dei consulenti tecnici*). — Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.»

— Si riporta il testo dell'art. 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 67 (*Albo dei periti presso il tribunale*). — 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'art. 371 comma 2 del codice.»

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A):

«Art. 53 (L) (*Incarichi collegiali*). — 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.»

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge:

«540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, *in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.*»

Note all'art. 17:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

17G00041

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25.

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.


Art. 2.

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppresi.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

17G00044

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari



e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 2.

Autorità competenti

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.

Art. 3.

Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.

2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 4.

Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi

1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Art. 5.

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 6.

Violazioni riguardanti il tenore di additivi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.



Art. 7.

Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 8.

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.

2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Art. 9.

Violazioni riguardanti le responsabilità

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 10.

Violazioni riguardanti le allegazioni

1. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 12.000.

Art. 11.

Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 12.

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o più indicazioni obbligatorie di etichettatura o con una o più indicazioni non rispondenti, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.

2. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera *c)*, e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.

Art. 13.

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.

Art. 14.

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

1. Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.



Art. 15.

Violazioni riguardanti il confezionamento

1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.

Art. 16.

Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.

Art. 17.

Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 300 a euro 1.500.

Art. 18.

Sanzioni accessorie

1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.

2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 sono abrogati.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.

2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attività di controllo previste dal presente decreto.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nonché le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*


CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.»

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1963, n. 82.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 1° settembre 2009, n. L 229.

— Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2001, n. 8.

— La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2001, n. 59.

— La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2011, n. 41.

— Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2004, n. 139.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54, S.O.

— Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2006, n. 118.

— Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi è pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio 2005.

— Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2009, n. 239.

— Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 183/2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 6 (Vigilanza e controllo). — 1. Il Ministero della Sanità, quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea.

2. I servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto.


3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici è tenuto, su richiesta delle autorità competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni che comprovino la conformità degli stessi alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati compaiono in una pubblicazione di facile accesso è sufficiente un riferimento a quest'ultima.»

«Art. 7 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o prepara la distribuzione e per il consumo alimenti dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici per animali di cui all'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici per animali che omette di presentare i dati e le informazioni richieste ai sensi dell'art. 6, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.»

17G00037



DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;

Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;

Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole;



Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;

Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

Capo II

VIOLAZIONE DEI REQUISITI GENERALI

Art. 3.

Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

Art. 4.

Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.



Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apportare in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Art. 7.

Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

Capo III

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA
DI INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Art. 8.

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Art. 9.

Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Capo IV

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA
DI INDICAZIONI SULLA SALUTE

Art. 10.

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.


3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 11.

Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.



Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Art. 13.

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

3. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.



— La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1962, n. 139.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 404.

— Il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310.

— Il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 25 maggio 2012, n. L 136.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2006, n. 118.

— Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— Il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2013, n. L 251.

— Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Con-

siglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 21 gennaio 2009, n. L 16.

— Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 404.

— Il regolamento (CE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 181.

— La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE*), è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L 124.

— Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2014, n. 58.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2011, n. 136.

— Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2009, n. 155.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2008, n. 289.


— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2007, n. 207.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2007, n. 207.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2004, n. 164.

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1993, n. 69.



— La decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 maggio 2007, n. L 138.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;

b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;

c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.»

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 8-bis (*Reiterazione delle violazioni*). — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.


Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.»

— Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 24 (*Connessione obiettiva con un reato*). — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.



Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.»

Note all'art. 13:

— Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.»

«Art. 14 (*Contestazione e notificazione*). — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione.»

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

17G00038



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Isole Tremiti (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattro consiglieri su sei assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Shanghai, addì 24 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 18 febbraio 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 febbraio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isole Tremiti (Foggia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia, in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01944

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 febbraio 2017.

Nomina del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», e in particolare l'art. 1, il quale prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

Visto l'art. 1, comma 657, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che prevede la nomina di un Commissario



straordinario, al fine della riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2016 con il quale il prof. Bruno Oscar Dente è stato nominato Commissario straordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione, ai sensi del citato art. 1, comma 657, della legge n. 208 del 2015 a decorrere dal 15 marzo 2016 e fino al termine degli adempimenti previsti dalla predetta disposizione;

Vista la nota in data 10 gennaio 2017 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, considerata la scadenza in data 12 gennaio 2017 del termine di prorogatio *ex lege* del Commissario straordinario della SNA (art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444), ha proposto la nomina del prof. Stefano Battini – professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli studi della Tuscia - quale Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, in quanto rispondente ai requisiti indicati dall'art. 7 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Stefano Battini;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Stefano Battini è nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 491

17A02080

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 marzo 2017.

Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale il signor Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare, l'art. 15 relativo al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 3 marzo 2017 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (di seguito denominato «Ministro»), sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione.


Art. 2.

*Delega di funzioni in materia di politiche giovanili
e in materia di servizio civile nazionale*

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;



b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

3. Il Ministro esercita, altresì, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione.

4. Per l'esercizio delle funzioni citate nei commi precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di integrazione

1. Il Ministro, ferme restando le competenze in materia di integrazione e immigrazione già attribuite dalla legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì delegato a promuovere iniziative, anche normative, in materia di integrazione, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nella stessa materia.

Art. 4.

Altre competenze

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate per il tramite dei sottosegretari di Stato on. Franca Biondelli, on. Luigi Bobba e sen. Massimo Cassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.


Roma, 3 marzo 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2017

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 579*

17A02155



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2017.

Proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1997, emanato di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 12 maggio 1992 e del 30 dicembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di con-

certo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Considerato che, al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2017 relativamente alle minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2017;


Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, le parole «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».



Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
n. 200

17A01945

DECRETO 6 febbraio 2017.

**Approvazione della Piattaforma di investimento tematico
«EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs».**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti


di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;

Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: *i)* che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie; *ii)* che l'entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; *iii)* che la garanzia non assista più dell'80 per cento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; *iv)* che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilità che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828, secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;

Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attività di interesse pubblico;

Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.»;



Visto il documento «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella GURI 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione e l'operatività della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione può individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire»;

Visto l'art. 11 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, che prevede che al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, «Le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del F.E.I. o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 e possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi»;

Vista la nota n. CE/GS&M/2016-00016435/MCA/ed del Fondo Europeo per gli Investimenti che comunica la approvazione in data 21 settembre 2016 da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dell'operatività promossa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., relativa alla possibilità di contro-garantire fino al 50% dell'importo nominale degli impegni di garanzia assunti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.a., destinando a tal fine risorse del programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) fino ad un valore di € 112.500.000 (i.e., un limite massimo alle prime perdite garantite pari al 9% del valore della porzione del relativo portafoglio contro-garantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti), nell'ambito di una piattaforma tematica di investimento finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI;

Vista la nota n. CE/GS&M/2016-00016435/MCA/ed del Fondo Europeo per gli Investimenti con la quale è stata comunicata l'approvazione, in data 23 settembre 2016, da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici della costituzione di una piattaforma tematica di investimento, ai sensi dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno

2015, denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs», costituita tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in qualità di Istituto Nazionale di Promozione e il Fondo Europeo per gli Investimenti, finalizzata a implementare iniziative di condivisione dei rischi nell'ambito della «SME Window» a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Nell'ambito della piattaforma, una prima iniziativa è finalizzata a contro-garantire portafogli di nuove garanzie concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore di uno o più Sub-intermediari, tra i quali il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse del programma europeo COSME;

Visto l'accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e Fondo Europeo per gli Investimenti, che prevede, nell'ambito della richiamata piattaforma di investimento, che il Fondo Europeo per gli Investimenti contro-garantisca Cassa depositi e prestiti S.p.a. per un importo pari al 50% del valore di un portafoglio di nuove garanzie o contro-garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore di uno o più Sub-intermediari (ivi incluso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in relazione ad operazioni finanziarie ammissibili al Programma COSME, prevedendo che l'operatività attivata con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni si limiti alla contro-garanzia, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di interventi promossi dal suddetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella forma della garanzia diretta, per un importo nominale complessivo in relazione a tutti i Sub-intermediari fino a euro 2.500 milioni, con un intervento di contro-garanzia da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti fino a euro 1.250 milioni, e con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè per un importo pari ad euro 112,5 milioni, con efficacia dell'accordo subordinata al rilascio della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto lo schema di accordo tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che gestisce il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. contro-garantisce un importo massimo pari all'80% di un portafoglio di nuove garanzie dirette emesse dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di importo nominale fino a euro 3.000 milioni, ammissibili al Programma COSME, rilasciando una contro-garanzia su un importo nominale aggregato fino a euro 2.400 milioni, con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè fino a euro 216 milioni. Nell'ambito di tale accordo, tra l'altro, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662



e successive modificazioni e integrazioni prende atto che (i) sulle contro-garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la stessa ha attivato per il 50% del valore la contro-garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti a valere su risorse del Programma COSME nell'ambito della piattaforma di investimento approvata dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. intende attivare per un'ulteriore quota del 30% la contro-garanzia statale di cui all'art. 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (iii) entrambe le contro-garanzie prevedono un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè, rispettivamente, fino a euro 108 milioni a carico del Fondo Europeo per gli Investimenti, e, fino a euro 64,8 milioni, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, determinando un'esposizione residua al rischio fino a euro 43,2 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e (iv) l'efficacia della contro-garanzia rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti è sospensivamente condizionata al rilascio della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, comma 822 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 750 milioni, corrispondente a una percentuale massima del 30% dell'esposizione garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè pari a euro 67,5 milioni; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli originati nell'ambito della piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»»;

Preso atto che, in relazione alle garanzie rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere su portafogli originati da Sub-intermediari diversi dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, le stesse andranno a coprire un portafoglio di crediti ammissibili al programma COSME di importo nominale fino a euro 125 milioni, con una quota garantita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. pari all'80%, corrispondente a un valore massimo di euro 100 milioni, su cui sarà attivata la contro-garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti per un valore massimo di euro 50 milioni e la contro-garanzia dello Stato per un valore massimo di euro 30 milioni, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che, in considerazione del limite al valore delle prime perdite pari al 9%, le stesse

incideranno rispettivamente per un importo massimo di euro 4,5 milioni a carico del Fondo Europeo per gli Investimenti, di euro 2,7 milioni a carico dello Stato e di euro 1,8 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Ritenuto necessario, in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia, così come previsto all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;

Vista la nota prot. n. 690 del 13 gennaio 2017 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Accordo CDP-Fondo PMI»: indica l'accordo in corso di formalizzazione tra CDP e BdM-MCC, attraverso il quale CDP contro-garantisce, mediante emissione delle relative Garanzie CDP, un importo massimo pari all'80% di un portafoglio di nuove Garanzie Dirette emesse dal Fondo PMI, ammissibili al Programma COSME, per un importo nominale aggregato fino a euro 3.000 milioni e pertanto per un ammontare massimo garantito fino a euro 2.400 milioni e con un limite al valore delle prime perdite pari al 9%, e cioè fino a euro 216 milioni;

b) «Accordo FEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra CDP ed il FEI, che prevede, nell'ambito della piattaforma di investimento richiamata nelle premesse, che il FEI contro-garantisca CDP per un importo pari al 50% del valore di un portafoglio di Garanzie CDP, in relazione ad operazioni finanziarie ammissibili al Programma COSME;

c) «BdM-MCC»: la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che agisce in qualità di soggetto gestore del Fondo PMI;

d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge;

e) «decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;

f) «Earn-out»: indica, ove prevista ai sensi dei relativi accordi sottoscritti da CDP, l'obbligazione di quest'ultima di restituire al Fondo PMI e/o agli altri Sub-intermediari, a titolo commissione di successo, una porzione delle commissioni di garanzia da questi ultimi corrisposte a CDP ai sensi dei relativi accordi sottoscritti;

g) «FEI»: il Fondo Europeo per gli Investimenti;

h) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 giugno 2015;



i) «Finanziamenti garantiti»: i finanziamenti (anche nella forma del leasing finanziario), concessi in favore dei Prenditori Finali da parte dei Soggetti Finanziatori e/o dei Sub-intermediari, che abbiano i requisiti oggettivi per accedere al Programma COSME e che beneficino: (i) di una Garanzia diretta emessa dal Fondo PMI contro-garantita da una Garanzia CDP ovvero (ii) di una Garanzia CDP (nella forma della garanzia o della contro-garanzia) prestata in favore di altri Sub-intermediari;

j) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della Legge;

k) «Fondo PMI»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

l) «Garanzia diretta»: la garanzia prestata dal Fondo PMI direttamente a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Prenditori Finali, a garanzia dei Finanziamenti garantiti ed avente i requisiti indicati nell'Accordo FEI-CDP e nell'Accordo CDP-Fondo PMI;

m) «Garanzia CDP»: indica (i) ciascuna contro-garanzia emessa da CDP in favore del Fondo PMI ai sensi dell'Accordo CDP-Fondo PMI, a garanzia dell'esposizione per capitale e interessi di quest'ultimo derivante dalle Garanzie dirette dallo stesso prestate a garanzia di Finanziamenti garantiti; e/o (ii) ciascuna garanzia o contro-garanzia emessa da CDP in favore di altri Sub-intermediari, a garanzia per capitale e interessi, a seconda dei casi, (ii.1) di Finanziamenti garantiti erogati da tali Sub-intermediari ovvero (ii.2) dell'esposizione di tali Sub-intermediari derivante da garanzie da questi emesse a garanzia di Finanziamenti garantiti, in ogni caso per un importo massimo garantito non eccedente l'80% del valore nominale originario dell'esposizione in linea capitale, a seconda dei casi, del Fondo PMI o del relativo Sub-intermediario. In ogni caso, l'importo massimo escutibile aggregato non potrà eccedere il 9% del suddetto importo massimo garantito a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni delle Garanzie CDP;

n) «Gestore»: la CONSAP S.p.a., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da CONSAP S.p.a.;

o) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

p) «Prenditori finali»: le PMI (come definite nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita) economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI ed aventi le caratteristiche soggettive per accedere al Programma COSME e comunque indicate nell'Accordo FEI-CDP;

q) «Programma COSME»: indica il programma denominato «Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME)» istituito con Regolamento (EU) n. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

r) «Soggetti finanziatori»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali (ivi inclusi, se del caso, Sub-intermediari) e che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attività di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell'Accordo FEI-CDP;

s) «Sub-intermediari»: indica i soggetti che abbiano concesso Finanziamenti garantiti in favore dei Prenditori Finali ovvero che abbiano prestato garanzie su Finanziamenti garantiti concessi da altri Soggetti finanziatori, che siano: (i) istituzioni finanziarie e/o di credito autorizzate (ove applicabile) a porre in essere attività di erogazione del credito, di leasing finanziario e/o di emissione di garanzie; e (ii) in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al Programma COSME e comunque indicati nell'Accordo FEI-CDP.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione


1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la piattaforma di investimento di cui alle premesse; (ii) stabilisce ulteriori modalità e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto.

Art. 3.

Approvazione della piattaforma

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge è approvata la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs» (nel prosieguo anche la «Piattaforma»), costituita tra la CDP, in qualità di Istituto nazionale di promozione, e il FEI al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI italiane ed implementare iniziative di condivisione dei rischi a valere sul FEIS.

2. Nell'ambito della Piattaforma, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole Garanzie CDP è pari al 30% dell'importo garantito da CDP ai sensi delle relative Garanzie CDP. In ogni caso la garanzia del Fondo sarà escutibile fino ad un ammontare massimo aggregato pari al 9% del suddetto valore del portafoglio garantito dal Fondo (l'«Importo massimo escutibile»), a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni della garanzia del Fondo. Pertanto, in relazione alla quota complessivamente garantita da parte di CDP, pari a massimo euro 2.500 milioni, il Fondo potrà garantire un importo nominale massimo fino a euro 750 milioni, con un Importo massimo escutibile pari ad euro 67,5 milioni, pari al limite massimo al valore delle prime perdite fissato nella misura del 9%.



Art. 4.

Accantonamenti

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (iii) del decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'Importo massimo escutibile, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma pari all'Importo massimo escutibile di euro 67,5 milioni.

Art. 5.

Ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarità delle operazioni contenute nella Piattaforma di investimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo potrà essere concessa con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno da emanarsi in relazione all'operatività di CDP con ciascun Sub-intermediario, dopo la sottoscrizione dell'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi, dell'accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e fino al valore dell'Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo.

2. Per ragioni di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonché nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato, il Gestore potrà avvalersi direttamente del gestore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari, con facoltà di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari per conto del Fondo o dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo CDP-Fondo PMI o eventualmente nel diverso accordo sottoscritto tra CDP e altro Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore di CDP, la quale a sua volta provvederà a ripartirle pro quota anche in favore del FEI e del Fondo.

Art. 6.

Onerosità della garanzia del Fondo e operatività dell'Earn-out

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo sarà concessa a titolo oneroso. La commissione di garanzia sarà calcolata a valere sulla quota garantita dalla garanzia del Fondo e sarà pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per l'emissione delle relative Garanzie CDP sottostanti, ad esclusione dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dall'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero dai contratti di garanzia stipulati tra CDP e altri Sub-intermediari.

2. La remunerazione delle Garanzie CDP è definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli ori-

ginati nell'ambito della piattaforma di investimento "EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs"», che individua una metodologia basata su condizioni di mercato.

3. Considerata la specificità delle operazioni di cui alla Piattaforma, la commissione di garanzia dovrà essere versata, su base trimestrale, al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dall'incasso da parte di CDP delle commissioni dovute dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-intermediari, in ogni caso sulla base e nei limiti degli importi delle commissioni di garanzia riconosciuti dal Fondo PMI e da altri Sub-intermediari che risultino incassati da CDP.

4. Il Gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta della CDP, provvederà a retrocedere alla stessa, a valere sulle somme incassate a titolo di commissione di garanzia ai sensi del presente articolo, in misura proporzionale alla quota garantita del Fondo, ogni eventuale importo che CDP dovrà corrispondere in favore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari a titolo di Earn-out, sulla base degli accordi contrattuali tra gli stessi intercorsi ed ove ivi previsto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 222

17A02081

DECRETO 23 febbraio 2017.

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;



Visto l'art. 50-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche modalità per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.

Art. 2.

Requisiti di garanzia

1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.

3. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.

4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Art. 3.

Attestazione relativa alla garanzia

1. La sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

4. In caso di prestazione della garanzia prevista dall'art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.

Art. 4.

Casi di esclusione

1. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;

b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.



2. Nei casi elencati al comma 1, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 240

17A02151

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e nell'Ufficio di sorveglianza di Mantova, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e per l'Ufficio di sorveglianza di Mantova, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Perugia, Spoleto, Terni, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Cremona e Mantova;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO


17A01871

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19,



della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Rovereto e Trento;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A01872

DECRETO 3 marzo 2017.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari e per l'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario, in relazione al casellario giudiziale europeo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d'ora in avanti denominato T.U.);

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ed in particolare l'art. 12 che ha apportato modifiche al T.U.;


Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1-bis, del T.U., introdotto dall'art. 12 sopra citato, il quale prevede che le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'art. 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto in particolare, altresì, l'art. 29-bis del T.U., il quale prevede che le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21, 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'art. 42, comma 1-bis;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante le norme di attuazione della decisione 2009/316/GAI, relativa all'istituzione del sistema ECRIS, in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Visto altresì il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del T.U.;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Considerato che il sistema ECRIS è entrato in esercizio in data 27 aprile 2012;

Considerata la necessità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 42, comma 1-bis, del T.U.;

Rilevata la necessità di adeguare il sistema informativo automatizzato del casellario in relazione alle nuove disposizioni di cui ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 74, 75 e 73;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75.

2. Il presente decreto stabilisce altresì le regole di funzionamento del SIC in relazione al casellario giudiziale europeo, ad integrazione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007.

3. Titolare del trattamento dei dati di cui al presente decreto è il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente ed espressamente indicato, si intende per:

a) «T.U.»: il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) «casellario giudiziale europeo»: l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari di condanna pronunciati negli Stati membri nei confronti di cittadini italiani;

c) «ECRIS (European Criminal Record Information System)»: il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari che raccoglie e conserva i provvedimenti giudiziari di condanna dei cittadini europei, in modalità distribuita tra tutti gli Stati membri, secondo il Paese di cittadinanza;

d) «SIC»: il sistema informativo automatizzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del T.U.;

e) «ufficio centrale»: l'ufficio presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del T.U.;

f) «autorità centrale»: l'ente competente per lo scambio di informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p-bis), del T.U.;

g) «S-TESTA (Secure-Trans European Services for Telematics between Administrations)»: la rete sicura trans-europea per i servizi telematici tra le amministrazioni utilizzata per gli scambi tra i Paesi membri attraverso ECRIS.

Capo II

INTEGRAZIONE TRA SIC E ECRIS

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. L'ufficio centrale, attraverso il SIC e la sua interconnessione ad ECRIS:

a) riceve e conserva le condanne pronunciate dagli altri Stati membri nei confronti di cittadini italiani, trasmesse a partire dal 27 aprile 2012;

b) riceve da parte dell'autorità centrale di uno Stato membro le richieste di informazioni, relative alle condanne pronunciate nel territorio dell'Unione europea nei confronti di un cittadino italiano, e risponde alle stesse, previa interrogazione delle banche dati del casellario giudiziale e del casellario giudiziale europeo;

c) richiede e riceve le informazioni relative alle condanne dei cittadini degli altri Stati membri;

d) riceve da parte dell'autorità centrale di uno Stato membro le richieste di informazioni, relative alle condanne pronunciate nel territorio italiano nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, e risponde alle stesse, previa interrogazione della banca dati del casellario giudiziale;


e) richiede e riceve le informazioni relative alle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di un Paese terzo, ovvero dei cittadini italiani anteriormente al 27 aprile 2012, iscritte nei casellari degli Stati membri;

f) trasmette allo Stato membro di cittadinanza le condanne pronunciate in Italia nei confronti dei cittadini di quello Stato, nel momento in cui vengono iscritte nella banca dati del casellario giudiziale, e le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano le condanne iscritte.

2. Il SIC trasmette le condanne pronunciate nei confronti dei cittadini italiani, ricevute ai sensi del comma 1, lettera a), al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto di nascita, qualora nati in Italia, ovvero presso la Corte di appello di Roma se nati all'estero, per i fini previsti dall'art. 730, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Il SIC assicura il rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo all'autorità giudiziaria italiana e alle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi italiani, nonché ai cittadini italiani.

4. I certificati e le informazioni relative alle condanne sono richieste dall'autorità giudiziaria italiana al fine di



valutare, in occasione di un nuovo procedimento penale, le decisioni di condanna emesse da un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73.

5. Gli scambi regolati dal presente articolo avvengono secondo un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni tra i casellari giudiziari degli Stati membri, realizzato dalla Commissione europea in attuazione della decisione 2009/316/GAI, attraverso l'utilizzo della rete S-TESTA.

Art. 4.

Politiche di sicurezza, protezione dei dati e accesso al sistema

1. Il casellario giudiziale europeo è integrato nel SIC ed opera secondo le disposizioni in materia di politiche di sicurezza, protezione dei dati e controllo degli accessi di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del T.U..

2. Le autorità abilitate ad accedere ai dati forniti da ECRIS attraverso l'interconnessione con il SIC sono individuate dalle disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. Le norme di protezione dei dati personali sono stabilite dalle disposizioni di cui al periodo precedente nonché dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 74/2016. Le condizioni di utilizzo dei dati personali sono disciplinate dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO

Art. 5.

Iscrizione e modifica dei provvedimenti emessi e trasmessi dagli altri Stati membri

1. Le condanne pronunciate nei confronti di cittadini italiani in un altro Stato membro e le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano le condanne iscritte sono iscritte all'atto della trasmissione all'ufficio centrale tramite ECRIS, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformità all'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Art. 6.

Eliminazione dei provvedimenti emessi e trasmessi dagli altri Stati membri

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione, comunicata all'ufficio centrale dall'autorità centrale per lo scambio di informazioni dello Stato membro di condanna, tramite ECRIS, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformità all'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Art. 7.

Menzionabilità dei provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale europeo

1. I provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale europeo vengono menzionati nel certificato del casellario giudiziale europeo senza eccezione, se la richiesta proviene dall'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale europeo vengono menzionati nel certificato del casellario giudiziale europeo e nelle risposte alle richieste di informazioni solo quando lo Stato membro che ha pronunciato la condanna specifica che essi sono utilizzabili anche per fini diversi dai procedimenti penali, se la richiesta proviene dall'autorità amministrativa o dalla persona interessata, siano esse italiane ovvero di un altro Stato membro.

3. Le regole secondo le quali lo Stato membro che ha pronunciato la condanna comunica tramite ECRIS se il provvedimento è menzionabile sul certificato del casellario giudiziale europeo sono definite secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformità all'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Capo IV

SERVIZI CERTIFICATIVI E RILASCIO DI INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI

Art. 8.

Disposizioni in materia di rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo e delle informazioni relative ai precedenti penali

1. Gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono direttamente dal SIC, secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 21 del T.U..

2. Gli uffici locali del casellario rilasciano, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1:

a) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 25-ter, comma 1, del T.U.;

b) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 22 del T.U.;

c) il certificato del casellario giudiziale europeo di cui all'art. 28-bis, comma 1, del T.U., richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi italiani.

3. Gli uffici locali rilasciano altresì le informazioni relative ai precedenti penali, previa acquisizione dal SIC per il tramite di ECRIS, secondo le modalità di richiesta e di risposta di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, in ordine:



a) alle richieste della persona interessata, cittadina di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, del T.U.;

b) alle richieste del difensore nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro o di un Paese terzo, ai sensi dell'art. 22 del T.U.;

c) alle richieste delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi italiani nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del T.U.;

d) alle richieste delle pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino italiano, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del T.U..

4. L'ufficio centrale assicura l'acquisizione delle informazioni relative alle condanne attraverso l'interconnessione tra SIC e ECRIS, da parte:

a) degli uffici che esercitano la giurisdizione penale e del pubblico ministero, nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro o di un cittadino di un Paese terzo, ovvero di un cittadino italiano in ordine a provvedimenti emessi anteriormente al 27 aprile 2012, ai fini della valutazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73;

b) delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino italiano, ai sensi dell'art. 21-bis del T.U., ovvero di un cittadino di un altro Stato membro in ordine a provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria italiana anteriormente al 27 aprile 2012.

5. Le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative alle richieste e alle risposte in merito alle condanne iscritte nel casellario giudiziale di un altro Stato membro sono definite secondo le disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 1, e in conformità all'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Manuale utente

1. È reso disponibile un manuale utente per gli uffici giudiziari collegati al SIC a supporto delle attività previste dal presente decreto.

2. La lista recante l'indicazione degli Stati membri connessi ad ECRIS, nonché degli Stati membri che consentono ai cittadini italiani presenti nel loro territorio di richiedere e ottenere il proprio certificato del casellario giudiziale, secondo il principio di reciprocità, è pubblicata sul SIC e sul sito internet del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - nonché sul sito intranet dell'ufficio centrale - portal.casellario.giustizia.it

Art. 10.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e c), e comma 3, lettere a), c) e d) del presente decreto hanno efficacia dalla data di avvio in esercizio delle apposite funzionalità sul sistema di interconnessione tra ECRIS e SIC, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia - www.giustizia.it

Roma, 3 marzo 2017

Il direttore generale: PICCIRILLO

17A02122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2016.

Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO RURALE IN QUALITÀ

DI AUTORITÀ DI GESTIONE


DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Visto il reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di



gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 18 aprile 2014 e trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di Sviluppo rurale nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il programma di Sviluppo rurale nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura:

4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione;

4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue.

Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSRN 2014/2020 tenutosi l'8 marzo 2016 ha esaminato ed espresso parere favorevole sui criteri di selezione della sotto misura 4.3;

Considerato che con provvedimento dell'autorità di gestione n. 13003 del 31 maggio 2016, sono stati approvati i criteri di selezioni inerenti la sottomisura 4.3 – Investimenti irrigui;

Considerato che è necessario dare attuazione a detta sottomisura 4.3 attraverso una procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali presentate dai beneficiari;

Visto il bando di selezione delle proposte progettuali per la sottomisura 4.3, tipologia di interventi 4.3.1 - Investimenti irrigui, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare detto bando di selezione delle proposte progettuali per l'attivazione della sottomisura 4.3 «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto si approva il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti la sottomisura 4.3 «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. Per la presente sottomisura, per il periodo 2016-2020, è prevista una dotazione finanziaria di € 291.000.000,00 in termini di contributo pubblico totale (quota FEASR e Nazionale).

2. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate avvalendosi della graduatoria di merito di cui alla selezione medesima.

Art. 3.

Pubblicazione delle informazioni

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale.

Roma, 30 dicembre 2016


*Il direttore generale
dello sviluppo rurale in qualità
di autorità di gestione*
GATTO

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIPAAF al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10905> e sul sito della Rete Rurale Nazionale al seguente link: <http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16575>

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, foglio n. 53



ALLEGATO


REG. (UE) 1305/2013
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,
compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI



INDICE

SEZIONE I - DESCRIZIONE REQUISITI E CONDIZIONI	
ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	
ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI	
ARTICOLO 4 - BENEFICIARI AMMISSIBILI	
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, AREA D’INTERVENTO E AZIONI SOVVENZIONABILI	
ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI	
SEZIONE II - PROCEDIMENTO E OBBLIGHI GENERALI	
ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	
ARTICOLO 8 – IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI	
ARTICOLO 9 – FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	
ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	
ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	
ARTICOLO 12 - INTEGRAZIONI, RITIRO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 13 - RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI - MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
ARTICOLO 14 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE	
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON IL BENEFICIARIO	
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO	
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	
ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	
ARTICOLO 22 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI	
ARTICOLO 23 – ALLEGATI	



Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)

Sottomisura 4.3: Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche.

Tipologia di operazione 4.3.1: Investimenti in infrastrutture irrigue.

Articolo 1 - Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

Direttiva 2000/60/CE;

Reg. (UE) n. 1303/2013;

Reg. (UE) 1305/2013;

Reg. (UE) 1306/2013;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014;

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014;

Reg. di esecuzione (UE) 809/2014;

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con decisione (C2015) 8312 del 20/11/2015

R.D. n.1175/1933;

Art. 863 C.C.;

Art. 25 C.P.C.;

D.P.R. 663/1972;

L.241/1990 e ss.mm.ii.;

D.P.R. 445/2000;

D. Lgs.228/2001;

D.P.R. 327/2001;

D. Lgs 196/2003;

D.lgs. n. 82/2005

D. Lgs 152/2006;

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;

D-L n. 208/2008 convertito con legge n. 13/2009

D.P.R. 207/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 50 del 2016

L. 136/2010;

D.P.C.M. del 22/07/2011;

Decreto Interministeriale n. 143/2013;

Decreto MIPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015;

Decreto MIPAAF n. 180 del 23/01/2015 e ss.mm.ii.;

Decreto MATTM 24 febbraio 2015, n. 39;

Decreto MIPAAF 31/07/2015;

Decreto MIPAAF n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

D. Lgs 50/2016;

Decreto MIPAAF n. 13003 del 31/05/2016 di approvazione dei criteri di selezione;

D.P.C.M. approvazione Piani di gestione idrografici:

- Alpi Orientali: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Bacino Padano: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino Settentrionale: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Bacino del Serchio D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino centrale D.P.C.M. 27/10/2016;

- Appennino meridionale: D.P.C.M. 27/10/2016;

-Sardegna: D.P.C.M. 27/10/2016;

- Sicilia: D.P.C.M. 27/10/2016;

Lettera MATTM n. 24869 del 22/12/2016.



Articolo 2 – Definizioni

Autorità di Gestione (AdG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

Beneficiari: Enti irrigui, ossia soggetti giuridici con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'art.863 c.c. che:

- hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario);
- hanno competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
- al momento della presentazione della domanda di sostegno sono titolari di concessione di derivazione, come definita nel presente articolo;
- in seguito alla presentazione ed approvazione della domanda di sostegno realizzano le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico a valere sulla sottomisura 4.3.

Concessione di derivazione: concessione all'utilizzo ed al prelievo delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 relativa all'operazione per la quale è stata presentata domanda di sostegno, propria dell'ente irriguo proponente o del Consorzio di secondo grado al quale è associato ovvero titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla Regione.

Condizioni di ammissibilità: Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettate dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.

Condizionalità ex ante per le risorse idriche: impegni e condizioni definiti nell'accordo di partenariato e nel PSRN 2014-2020 che devono essere rispettati ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 1303/2013.

Demarcazione: individuazione, ai sensi dell'art. 6(2) del Reg. UE 1305/2013, degli ambiti di competenza del programma nazionale e dei programmi regionali tali da non sovrapporre e quindi duplicare gli interventi stessi.

Domanda di sostegno: la domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di pagamento finale.

Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.

Lavori: lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione eseguite sulla base di un progetto esecutivo.

One Time Password (OTP): codice temporaneo valido per un limitato intervallo di tempo per una sola firma digitale trasmesso all'utente tramite sms.

Organismo Pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Operazione: ai sensi dell'art. 2 punto 9 del Reg. UE 1303/2013, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;

Progetto: elaborato progettuale completo in ogni dettaglio, redatto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 23 del D. Lgs.50/2016.



Progetto di attività: documento che descrive l'insieme delle attività da realizzare da parte del beneficiario, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del presente bando. Il progetto di attività può includere anche interventi per i quali non si richiede il finanziamento ma che completano le opere da realizzare.

Proponente: potenziale beneficiario.

Articolo 3 - Finalità ed obiettivi

La sottomisura ha come obiettivo quello di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso la realizzazione di investimenti che migliorino la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione della risorsa idrica a fini irrigui. Le operazioni finanziate con la sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1, pertanto, in conformità al fabbisogno "F.08 Ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di nuovi sistemi di adduzione e distribuzione, e di invasi artificiali" del PSRN ed in linea con la Priorità P5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" connessi con gli obiettivi della Focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" individuati nell'Accordo di Partenariato, devono essere finalizzate all'adeguamento, all'ammodernamento, al miglioramento ed al recupero dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (reti e invasi), o alla realizzazione di nuovi bacini di accumulo, nonché al riutilizzo dei reflui a scopo irriguo. Tali operazioni contribuiranno alla competitività delle produzioni agricole e zootecniche nazionali e delle filiere produttive ad esse connesse.

Si sottolinea il carattere extra-aziendale dei progetti finanziabili.

Si precisa infine che i progetti che con la misura si intendono finanziare, perseguendo il risparmio idrico attraverso la riduzione delle perdite, l'accumulo di acque e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento concorrono anche al rispetto degli obiettivi trasversali del Programma "Ambiente" e "Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" ed al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico n. 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" partecipando direttamente alla quantificazione del risultato atteso RA 6.4 "Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere" dando attuazione all'azione "6.4.6 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura (Focus area 5.A)" assegnata dall'Accordo di partenariato al PSRN.

Articolo 4 - Beneficiari ammissibili

Il sostegno è diretto agli Enti irrigui, come definiti all'art.2, che svolgono, per proprio statuto, attività a servizio, direttamente e indirettamente, di una pluralità di utenti e/o aziende, in forma collettiva. Resta escluso l'accesso al sostegno, anche in forma associata, per le singole aziende agricole le quali possono avvalersi del sostegno previsto dai PSR regionali.

Per avere diritto alla concessione ed al pagamento del contributo pubblico per la sottomisura 4.3 i proponenti devono rispettare le condizioni di ammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e per tutta la durata dell'operazione.

La titolarità della concessione di derivazione, come definita all'art. 2, deve essere posseduta e quindi dimostrata, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva.

Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti.

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'intervento e azioni sovvenzionabili

5.1 Condizionalità ex ante per le risorse idriche

Sono ammissibili gli investimenti presentati da beneficiari le cui attività sono espletate nelle Regioni che, alla data di scadenza del bando, abbiano recepito le linee guida approvate con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 luglio 2015 e abbiano adottato il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 febbraio 2015, n. 39.



5.2 Criteri di ammissibilità (cfr. Allegato n.2a)

I progetti presentati devono soddisfare i criteri di ammissibilità specificati nel PSRN approvato il 20 novembre 2015 e di seguito riportati:

Criteri di ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni (cfr. Allegato n.2a)

A1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e immediatamente realizzabili. A livello tecnico-normativo, l'esecutività individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell'iter autorizzativo e rappresenta, dunque, l'attività di progettazione esecutiva, come definita dal codice degli appalti (d.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni);

A2. In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento solamente progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possano entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema realizzabile per stralci funzionali;

A3. In caso di investimenti che possono avere effetti negativi sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque, l'ammissibilità dell'investimento è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento; nella valutazione si terrà conto anche dell'eventuale effetto cumulato dei progetti;

A4. Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere stato approvato secondo la normativa nazionale un Piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA), per l'intera area su cui è previsto l'investimento nonché per le altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento;

A5. Le misure che prendono effetto in virtù del Piano di gestione di cui al punto precedente (in conformità all'art. 11 della DQA) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state specificate nel relativo programma di misure;

A6. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già installati o devono essere installati a titolo dell'investimento;

A7. Gli Enti beneficiari possono accedere al sostegno se, al momento della presentazione della domanda sono titolari di concessione di derivazione, come definita dall'articolo 2, con le modalità stabilite dall'articolo 4.

Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. (cfr. Allegato n.2a)

In aggiunta ai criteri di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

B1. Sono ammissibili esclusivamente investimenti che, in base ad una valutazione ex ante, offrano un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% ed il 25%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente secondo quanto riportato nella successiva tabella 1;

Tale risparmio, inoltre, deve essere coerente con quanto stabilito per gli interventi d'irrigazione previsti a livello regionale.

Tabella 1 – Percentuale minima di risparmio idrico potenziale da garantire per tipologia di azioni sovvenzionabile

AZIONI SOVVENZIONABILI	PERCENTUALE DI RISPARMIO POTENZIALE
A. Recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico	>= 6% (Nota)



B. Realizzazione di bacini (accumuli) interaziendali a gestione consortile (capacità superiore ai 250.000 mc)	>= 5%
C. Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue	>= 15
D. Miglioramento sistemi di adduzione e reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	> =15
E. Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	>= 15
F. Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione	> =10%
G. Investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque	<i>Non richiesto dal regolamento</i>
H. Investimenti in sistemi di telecontrollo	> =10%
I. Investimenti per il riutilizzo irriguo di acque reflue	<i>Non richiesto dal regolamento</i>

Nota: con riferimento ai bacini il risparmio idrico potenziale è valutato in termini di mancato prelievo da corpi idrici.

B2. In caso di investimenti che insistono su corpi idrici che, per motivi inerenti la quantità d'acqua, sono ritenuti in condizioni non buone dal piano di gestione del bacino idrografico, in aggiunta a quanto previsto al punto B.1, gli investimenti devono garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento, valutata ex ante e verificata ex post. Il risparmio idrico effettivo dovrà essere raggiunto su base annua e tale riduzione effettiva dovrà essere calcolata rispetto al consumo medio annuo degli ultimi 7 anni, basato sui volumi misurati (se prima dell'investimento esistevano misuratori) o stimati (se non esistevano misuratori).

B3. Nei casi in cui lo stato quantitativo del corpo idrico non sia ancora stato definito e formalizzato dalle autorità competenti si applicano le disposizioni previste per i corpi idrici in condizioni meno che buone di cui al punto B2.

Nel caso di investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica ovvero per investimenti nella creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua reflua depurata riutilizzata che non incidano su corpi idrici superficiali o sotterranei non si applicano i criteri di cui ai punti B1 e B2, ma esclusivamente i criteri di ammissibilità di cui al punto A.

Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti che comportano aumento netto della superficie irrigata (cfr. Allegato n.2a)

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata, possono essere considerate superfici irrigate le superfici che non sono irrigate al momento della richiesta di sostegno, ma nelle quali negli ultimi 7 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto.

Nel caso di aumento netto delle superfici, in aggiunta ai criteri di ammissibilità di cui al punto A) si applicano i seguenti criteri:

C1. Lo stato del corpo idrico interessato dall'investimento deve essere stato ritenuto in "condizioni buone o ottime" dal piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti la quantità d'acqua.

C2. Un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque.

E' possibile derogare al criterio di ammissibilità C1, in tale caso si applicano, tuttavia, i seguenti criteri:

C3. L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua è combinato con un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione al quale si applica il criterio B1;



C4. L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua assicura una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. La riduzione effettiva è calcolata in base a quanto indicato nel criterio B2.

E' possibile, inoltre, derogare al criterio di ammissibilità C1 per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione, rifornito dall'acqua di un bacino esistente, approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

C5. Il bacino in questione è identificato nel pertinente Piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della Direttiva 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);

C6. Al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sui prelievi totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

C7. Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);

C8. L'investimento in questione non comporta prelievi al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti misti che comportano sia il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione sia un aumento netto della superficie irrigata (cfr. Allegato n.2a)

In caso di progetti misti che, cioè, possono coinvolgere sia il miglioramento delle attrezzature esistenti sia un aumento netto della superficie irrigata (ad esempio, riparazione ed estensione di uno schema irriguo) si applicano le condizioni di cui al punto A per l'intera operazione, le condizioni di cui al punto B per la parte degli investimenti che riguardano miglioramenti delle strutture esistenti nonché le condizioni di cui al punto C per la parte dell'investimento relativa all'aumento della superficie irrigata.

5.3 Aree di intervento e demarcazione

La sottomisura 4.3 si applica a tutto il territorio nazionale, tenendo conto della demarcazione tra il PSRN e i PSR regionali come richiesta dall'art. 6(2) del Reg. (UE) 1305/2013 e specificata nel PSRN 2014-2020.

Pertanto, la presente sottomisura non si applica agli interventi che, anche parzialmente, ricadono, e/o servono aree ricadenti in Regioni i cui PSR, alla scadenza del presente bando prevedano interventi sulla sottomisura 4.3 che possano riguardare operazioni previste dal PSRN. Tale condizione sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di concessione del contributo.

Si ricorda che la demarcazione tra il PSRN e i PSR regionali prevede che nell'ambito del PSRN siano ammessi investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, arrivando, quindi, "sino al cancello dell'azienda agricola".

Non sono ammissibili gli investimenti relativi alle Regioni rientranti in Distretti idrografici per i quali il Piano di gestione delle acque non sia stato ancora approvato secondo la normativa nazionale alla data di scadenza del bando.

5.4 Azioni sovvenzionabili (cfr. Allegato n.2b).

Gli interventi ammissibili a contributo sono investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile.

Con particolare riferimento agli invasi, oltre ad avere carattere interaziendale, essi devono avere una dimensione pari o superiore a 250.000 mc ed essere prevalentemente al servizio delle imprese agricole associate dell'Ente beneficiario.

I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile di invaso.

Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del presente bando, ciascun **proponente** può presentare domanda di sostegno per un unico **progetto di attività** contenente una o più delle **azioni sovvenzionabili**



elencate di seguito le quali, nel complesso, costituiscono l'**operazione** oggetto di finanziamento. L'operazione dovrà avere un valore massimo complessivo non superiore ai 20 milioni di euro e un valore minimo di 2 milioni, importi questi da intendersi comprensivi di IVA, ove dovuta, come previsto dall'articolo 6 del presente bando sulle spese ammissibili.

I progetti devono riferirsi a una o più delle seguenti azioni sovvenzionabili:

- a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione;
- c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;
- d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori);
- e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto);
- f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi;
- g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione;
- h) investimenti in sistemi di telecontrollo;
- i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Articolo 6 - Spese ammissibili

Art. 6.1 – Condizioni generali

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle voci del quadro economico dell'operazione, redatto conformemente al modello allegato al presente bando (cfr. Allegato n. 3). Le spese ammissibili, come indicate nell'allegato n. 4, potranno essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed andranno rendicontate come descritto all'art. 10 del presente bando, fatte salve quelle sostenute per spese generali di cui all'articolo 45, punto 2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che saranno considerate ammissibili a decorrere dalla data di approvazione del PSRN 2014-2020.

Ai fini dell'ammissibilità delle spesa si fa riferimento alle disposizioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dei fondi FEASR 2014/2020 ed alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (pubblicate sul sito www.politicheagricole.it) nonché ad ogni altra disposizione prevista dal presente bando.

Si specifica che le modalità di copertura delle spese prevedono il rimborso delle stesse laddove le opere siano state regolarmente eseguite e collaudate.

Il beneficiario finale è tenuto a:

- conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Organismo Pagatore Agea, al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati;
- garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti l'operazione e l'accesso a tutta la documentazione relativa.

Saranno disposti controlli amministrativi contabili anche sul posto, sia di natura finanziaria sia di natura operativa nonché sulla qualità e corretta esecuzione dei lavori finanziati con il presente contributo, sulla base di quanto previsto dalla normativa europea.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, a discrezionalità dell'AdG, potrà essere richiesto al beneficiario di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio dalla stessa indicato.

Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la



possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.

Nell'Allegato n. 12 è riportata la Tabella delle riduzioni e sanzioni che individua le ipotesi di riduzioni del finanziamento concesso e l'applicazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi in capo al beneficiario.

Art.6.2 – Spese generali e I.V.A.

La percentuale massima ammessa per le **spese generali** ammonta al **12 %** dell'importo calcolato come somma delle seguenti voci di costo: I) lavori, II) forniture, III) espropri, IV) oneri di allaccio, V) oneri di discarica, VI) lavori in economia. Tali spese generali riguardano oneri ed attività inerenti le fasi di: progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, realizzazione e collaudo. A titolo indicativo e non esaustivo esse comprendono quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 agli art.li n.23 comma 11, n.25 comma 12, n.26 comma 5, n.77 comma 10.

Si precisa altresì che, con riferimento all'I.V.A., quest'ultima sarà ammessa a rimborso ove non recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della legislazione nazionale come disposto dall'art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013.



Sezione II - Procedimento e obblighi generali

Articolo 7 - Presentazione della domanda di sostegno

Per presentare le domande di Sostegno è necessario che il proponente:

- abbia costituito o aggiornato il proprio Fascicolo Aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC del proponente o altra PEC a ad esso riferibile; le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sono contenute nel D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015;
- abbia registrato la propria anagrafica sul portale AGEA divenendo utente qualificato.

Ogni proponente, come individuato all'art. 2 del presente bando, può presentare un'unica domanda di sostegno relativa ad un'unica operazione costituita da uno o più progetti esecutivi, così come definiti ai sensi della normativa nazionale sui contratti pubblici, funzionalmente connessi tra loro e coerenti con gli obiettivi della presente sottomisura all'interno della medesima area gestionale-amministrativa.

La domanda di sostegno, i cui elementi costitutivi sono riportati in Allegato n. 1, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

La documentazione inerente la domanda di sostegno ed i relativi progetti devono essere presentati secondo quanto descritto nel manuale utente di cui all'allegato 11 e i cui aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.sian.it.

Non sono ricevibili le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quanto previsto dal presente bando.

Le domande di sostegno possono essere presentate con le modalità sopra descritte a partire dal 15 febbraio 2017 e fino al 30 giugno 2017. Le domande pervenute al di fuori dei limiti sopra indicati sono da considerarsi non ricevibili. (*)

L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di richiedere l'invio di documenti allegati alla domanda di sostegno in modalità cartacea al fine di agevolare l'esame della Commissione di valutazione di cui all'art. 9.2 del presente bando. In caso di difformità tra la documentazione elettronica allegata alla domanda di sostegno e quella inviata in modalità cartacea farà fede quella elettronica.

Articolo 8 – Impegni e altri Obblighi

In applicazione dell'articolo 71 del Reg. UE n. 1303/2013, i beneficiari del contributo pubblico, pena il recupero dello stesso contributo, nei 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore, non possono effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il proponente con la sottoscrizione della domanda si obbliga a:

- 1) osservare gli indirizzi forniti dall'Autorità di Gestione al momento della concessione del contributo (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post);
- 2) addivenire all'aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione entro il termine perentorio di n.12 (dodici) mesi dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, pena la revoca del finanziamento (tipologia di controllo: amministrativo, in loco ed ex-post);
- 3) ad intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche" (tipologia di controllo: amministrativo);
- 4) a mantenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);
- 5) a trasmettere al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento (tipologia di controllo: amministrativo);
- 6) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l'espletamento delle attività ispettive al personale incaricato (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);
- 7) utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni del presente bando garantendo il



rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici (tipologia di controllo: amministrativo);

8) a dare tempestiva comunicazione, all'Autorità di Gestione e all'Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno (tipologia di controllo: amministrativo);

9) a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. (tipologia di controllo: amministrativo);

10) a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti (tipologia di controllo: in loco ed ex-post);

11) a rispettare la normativa dettata in materia di informazione e pubblicità definita nell'allegato III del Reg.UE 808/2014 (cfr. Allegato n.10) (tipologia di controllo: in loco ed ex-post).

Dichiarazioni:

Il proponente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia, si applicano le norme penali previste all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente bando, assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni costituenti la medesima domanda e riepilogate nell'Allegato n.6 al presente bando.

Alla dichiarazione si dovrà allegare la deliberazione dell'Organo competente di adesione alla sottomisura e conferimento del mandato al Legale Rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Articolo 9 – Fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno

9.1: Istruttoria delle Domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal Reg. UE n. 809/2014 tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. In particolare vengono effettuate verifiche in ordine:

- alla ricevibilità delle domande;
- al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi sia oggettivi, di cui agli art. 4 e 5 del presente bando, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.

La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale della stessa nonché il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento della domanda di sostegno. Tale verifica verrà eseguita automaticamente dal sistema informativo SIAN attraverso il quale è stata inoltrata la domanda di sostegno per cui domande incomplete o fuori termine saranno dichiarate irricevibili.

In relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità, l'Autorità di Gestione (AdG) procede alla fase istruttoria verificando la documentazione comprovante il possesso degli stessi e le dichiarazioni rese dal beneficiario. Per ciascuna delle verifiche di ammissibilità di cui sopra verrà redatta apposita lista di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, l'AdG, entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento della verifica, comunica al beneficiario, con le modalità di cui all'art. 15, l'inammissibilità totale o parziale della domanda di sostegno, allegando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità. L'AdG si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per la fase di valutazione in base ai criteri individuati dal presente bando al fine di definire la graduatoria provvisoria.

Sulla base degli esiti istruttori, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, l'AdG del PSRN con proprio atto provvede ad approvare l'elenco delle domande di sostegno ammesse alla successiva fase di selezione e valutazione. Provvede, inoltre, a darne comunicazione ai singoli proponenti tramite posta elettronica certificata. Con la medesima modalità, ai proponenti delle domande valutate con esito



negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi gli atti verranno pubblicati sul sito del MIPAAF.

La procedura di riesame è disciplinata dall'art.10 bis della L.241/1990.

Successivamente, per le domande ritenute ammissibili, si procederà alla selezione degli interventi secondo criteri definiti nella tabella allegata (cfr. Allegato n.7), al fine di compilare una graduatoria unica nazionale e alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

9.2 - Selezione dei progetti

Tutti i progetti relativi alle domande di sostegno ritenute ammissibili dall'AdG come stabilito all'art. 9.1 saranno oggetto di procedura selettiva da parte di una Commissione nominata dalla stessa AdG dopo la scadenza del presente bando. La Commissione, in relazione alla verifica del criterio di selezione a.1 di cui all'allegato 7 selezione, potrà audire i rappresentanti dell'Autorità di bacino nazionali che svolgono le funzioni di autorità distrettuali.

E' previsto un sistema di attribuzione di punteggi obiettivo e non discriminatorio e sarà previsto un punteggio minimo di 40 punti/su 100, al di sotto del quale i progetti saranno esclusi dal sostegno.

I criteri di selezione dei progetti sono riportati in dettaglio nella tabella allegata (cfr. Allegato n.7) che costituisce parte integrante del presente bando.

9.3 - Assegnazione del finanziamento

Sulla base degli esiti istruttori, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, nonché degli esiti della Commissione di valutazione, l'AdG emana con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria dandone comunicazione ai beneficiari.

Si precisa che, a pena di inammissibilità della domanda, entro 30 giorni dal predetto provvedimento e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva, coloro che non ne abbiano già dato evidenza nella documentazione allegata alla domanda di sostegno, dovranno dimostrare di essere titolari della concessione di derivazione come definita all'articolo 2 del presente bando.

Decorso tale termine, l'AdG con proprio atto approva la graduatoria definitiva, attribuendo a ciascuna operazione il contributo pubblico concesso nei limiti di cui all'articolo 5.2 e fino ad esaurimento del plafond complessivo della sottomisura 4.3 di cui al successivo art. 17. Provvede, inoltre, a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata. Con la medesima modalità, ai beneficiari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi gli atti verranno pubblicati sul sito www.politicheagricole.it.

Si precisa che il contributo pubblico concesso verrà rimodulato con provvedimento dell'Autorità di Gestione successivamente all'aggiudicazione, da parte del beneficiario, delle gare oggetto dell'operazione. In tal senso il beneficiario deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di suddette gare. L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a seguito di ribasso d'asta.

Articolo 10 - Presentazione delle domande di pagamento

10.1 Modalità di presentazione della domanda di pagamento

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'AdG, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, può presentare domanda di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere l'anticipo fissato al 30% del contributo pubblico concesso con le modalità indicate all'art 10.2. Successivamente il beneficiario può presentare una o più domande di pagamento intermedie ed una domanda di pagamento finale secondo le modalità riportate negli articoli 10.3 e 10.4.

Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

All'atto della presentazione della domanda al beneficiario viene rilasciata la ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento saranno oggetto di disposizioni operative emanate dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'unica modalità di pagamento ammessa è tramite bonifico bancario emesso dal sotto conto di tesoreria dedicato all'operazione. È vietata qualsiasi altra modalità di pagamento. Il beneficiario riceverà i pagamenti inerenti il contributo pubblico concesso su tale sotto conto di tesoreria.



10.2 Domanda di pagamento per richiesta anticipo

I beneficiari dei finanziamenti possono richiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo pari al 30% del contributo pubblico spettante ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (artt.45 e 63).

Al fine di richiedere l'anticipazione finanziaria il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA.

I requisiti necessari per l'ammissibilità della domanda sono:

- che il beneficiario abbia aggiudicato le procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione;
- che il legale rappresentante abbia sottoscritto l'impegno a restituire l'importo erogato a titolo di anticipo qualora il diritto all'anticipo non venga riconosciuto ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo il modello predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA.

10.3 Domanda di pagamento intermedia

I beneficiari possono richiedere pagamenti intermedi correlati alla spesa effettivamente sostenuta solo a seguito della rimodulazione del quadro economico da parte dell'AdG derivante dall'aggiudicazione delle gare oggetto dell'operazione, la quale dovrà avvenire entro 12 mesi dal provvedimento di concessione. A tale scopo è fatto obbligo al beneficiario di comunicare, all'AdG e all'OP con le modalità definite all'art. 15, gli esiti delle stesse entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La rideterminazione del contributo pubblico concesso è formalizzata dall'AdG mediante aggiornamento del provvedimento di concessione.

La rimodulazione del quadro economico prevede anche la rideterminazione dell'IVA e degli importi relativi alle spese generali ammesse.

Inoltre l'AdG inserisce nel quadro economico rimodulato la voce di costo relativa agli imprevisti che è valorizzata percentualmente sulla somma delle seguenti voci di costo: I) lavori, II) forniture, III) espropri, IV) oneri di allaccio, V) oneri di discarica, VI) lavori in economia. Il valore massimo degli imprevisti è fissato al 5% dell'importo contrattualizzato a seguito di aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione e comunque non superiore al 50% del totale dei ribassi d'asta ottenuti. Tale valore può essere ridotto poiché il quadro complessivo di concessione non può superare l'importo richiesto in Domanda di sostegno. Gli importi relativi agli imprevisti così determinati possono essere rimborsati solo se oggetto di variante in corso d'opera come previsto all'art. 12.3 del presente bando.

Le domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nello schema seguente:

- prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
- seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
- terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.

Sulla base degli esiti delle istruttorie svolte dall'Organismo Pagatore AGEA si dispongono i pagamenti dei contributi spettanti. Questi possono essere rideterminati sulla base della rimodulazione del contributo finanziario per garantire:

- che le somme corrisposte a titolo di anticipazione non superino il 30% dell'importo del contributo concesso come rimodulato;
- che, prima del saldo finale, le somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni intermedie non risultino complessivamente superiori al 90% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.

La domanda di pagamento intermedia deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

- documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente circa la regolarità delle spese ed il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti in relazione alle procedure adottate;

tale documentazione riguarda:

- per appalti di lavori, servizi e forniture: stati d'avanzamento, certificati di pagamento, fatture quietanzate, mandati di pagamento;
- per indennità acquisizione aree: certificati di pagamento, mandati di pagamento, quietanze degli indennizzati;



- per onorari professionali: parcelle, fatture, mandati di pagamento quietanzati; nullaosta al pagamento del Responsabile del Procedimento, delibere di autorizzazione al pagamento;
- per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs.50/2016: regolamento incentivo, attestazione di regolarità del Responsabile del Procedimento, quietanza dei destinatari dell'incentivo, attestazione del legale Rappresentante dell'Ente circa il pagamento degli oneri riflessi;
- documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria dei pagamenti ovvero la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita. È fatto obbligo al beneficiario di rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria (legge 136/2010) con riferimento all'indicazione, ove applicabile, del CIG e del CUP sulla documentazione contabile.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante, possono essere considerate le sole spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici, che:

- risultino effettuate nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda di sostegno (ad eccezione delle spese generali per le quali si deve fare riferimento a quanto specificato all'art. 6 del presente bando) e il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti;
- siano presenti nell'estratto del sottoconto di tesoreria dedicato;
- siano comprovate da fatture quietanzate dai fornitori.

10.4 Domanda di pagamento finale (saldo)

La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023.

La domanda di pagamento finale per il saldo dell'importo concesso può essere presentata solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione.

La domanda di pagamento per saldo deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

- documenti attestanti la spesa sostenuta come descritto all'art. 10.3;
- documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria come descritto all'art. 10.3;
- documenti attestanti la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione quali ad esempio: dichiarazione di fine lavori e certificati di collaudo finali delle opere realizzate, dichiarazioni a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente di conformità delle opere realizzate all'operazione finanziata.

Articolo 11 - Istruttoria delle Domande di Pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene operata da AGEA, Organismo Pagatore sottoponendo le stesse domande a controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex post secondo le modalità di seguito riportate.


Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande inclusa la completezza della documentazione presentata;
- alla conformità della spesa realizzata con quella ammessa a seguito del provvedimento di concessione e successiva rimodulazione;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

I controlli in loco saranno effettuati su una percentuale di spesa pari almeno al 5% ed i controlli ex post saranno effettuati su una percentuale di spesa pari almeno al 1% della spesa ammissibile nell'anno civile dall'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito della sottomisura 4.3 del PSRN. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

I pagamenti per le domande afferenti alla presente sottomisura saranno effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica e l'istruttoria della rendicontazione di spesa presentata.

Si precisa che, qualora dalle verifiche risulti che successivamente all'erogazione dell'anticipazione e



successivi pagamenti, l'esecuzione degli investimenti sia stata sospesa senza motivo e/o che la somma ricevuta sia stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, l'Organismo Pagatore darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e al recupero delle somme erogate.

Attraverso i controlli in loco sarà verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Per ciascuno dei controlli sopra effettuati verrà redatta apposita lista di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore.

L'Organismo istruttore entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della check-list, comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria con le modalità di cui all'art. 15.

Per le domande risultate ammesse in seguito all'istruttoria, viene comunicata anche l'indicazione della spesa ammessa e del contributo pubblico spettante.

Nel caso d'istruttoria negativa, l'organismo istruttore comunica al beneficiario, con le medesime modalità, l'inammissibilità totale della domanda di pagamento nella quale è esplicitamente riportata la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.

La procedura di riesame è disciplinata dall'art.10 bis della L.241/1990.

Sulla base degli esiti istruttori, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame, l'Organismo Pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti ed a pubblicarlo sul sito istituzionale di AGEA. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa secondo le medesime modalità.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 12 - Integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande

12.1 Ritiro della domanda

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tuttavia se l'autorità competente (l'Autorità di Gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo Pagatore AGEA per la domanda di pagamento) ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del Reg UE 809/2014, sono definite rispettivamente dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

12.2 Correzioni degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente (l'Autorità di Gestione del PSRN per la domanda di sostegno e l'Organismo Pagatore AGEA per la domanda di pagamento) sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente dell'istruttoria (Autorità di Gestione o Organismo Pagatore), in caso di accettazione dell'errore palese, determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di Sostegno e/o Pagamento.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg UE 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio provvedimento.

12.3 - Varianti in corso d'opera

Nel caso l'operazione necessiti di una variante in corso d'opera, nel rispetto della normativa D. Lgs.



50/2016 in materia di appalti, potrà essere presentata domanda di variante secondo le medesime modalità definite all'art. 7 del presente bando, corredata dalla documentazione di cui all'allegato n.5. L'importo ammissibile della variante è pari al massimo al valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (cfr artt. 7 e 10). Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2022. In ogni caso non saranno ammesse varianti che modifichino le caratteristiche dell'operazione che hanno determinato in fase di istruttoria di domanda di sostegno l'attribuzione di punteggi, relativi a criteri di selezione, tali da far collocare le stesse in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento. Non sono comunque ammesse varianti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di concessione del contributo pubblico.

Articolo 13 - Riduzioni, esclusioni e sanzioni - Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente bando pubblico sono stabilite sulla base dei Reg. UE n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii., relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." Su tali basi, le disposizioni di dettaglio per il calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite secondo le modalità di cui all'Allegato n. 12.

Si precisa altresì che il soggetto beneficiario è soggetto a controllo da parte dell'Autorità di Gestione che è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di concessione e degli impegni assunti dal beneficiario.

A tal fine si informa che in caso di accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, **si procederà:**

- alla denuncia alla competente autorità giudiziaria;
- alla revoca del finanziamento concesso;
- all'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- all'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti di Stato, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

Nei casi in cui si accerti la parziale attuazione del progetto ammesso ai benefici dovrà verificarsi, a pena di decadenza e conseguente completo recupero delle somme erogate, che l'incompleta realizzazione degli investimenti non faccia venir meno le condizioni di ammissibilità, la rispondenza alle finalità ed obiettivi del presente bando e gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di parziale realizzazione dell'investimento purché siano confermate sia il rispetto delle suddette condizioni di ammissibilità sia le finalità dell'investimento, le voci di costo calcolate percentualmente (iva e spese generali) e rideterminate sulla base degli importi effettivamente rendicontati.

A seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione.

In entrambi questi ultimi due casi il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali sopra citate.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 14 - Condizioni specifiche per gli investimenti in infrastrutture irrigue

I progetti dovranno essere a carattere collettivo e interaziendale. I beneficiari dovranno disporre di un sottoconto di tesoreria dedicato esclusivamente alla presente sottomisura.

I beneficiari dovranno trasmettere i dati relativi al progetto oggetto della domanda di sostegno nel formato previsto dal SIGRIAN, in accordo con quanto previsto dal DM MIPAAF del 31/07/2015 che stabilisce che "Per tutti gli interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di qualunque tipologia, finanziati da fondi europei, nazionali o regionali, le amministrazioni responsabili del finanziamento prevedono, nei relativi provvedimenti di concessione dei fondi, l'obbligo di trasmissione dei dati in



formato SIGRIAN, come già previsto per il Piano irriguo nazionale". In particolare occorrerà fornire le seguenti informazioni, secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato n.8:

- una descrizione generale dell'intervento;
- dati georeferenziati vettoriali nei più diffusi formati GIS (sono esclusi i formati CAD .dxf . dwg, ecc.) relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici come specificati nell'allegato n. 8;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate);
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

I dati georeferenziati e la compilazione degli attributi alfanumerici saranno presi in considerazione per la valutazione dell'intervento.

Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati al SIGRIAN si specifica che tali dati dovranno riferirsi all'intera area di competenza dell'ente beneficiario ovvero al distretto irriguo (definizione SIGRIAN) servito dallo schema irriguo finanziato e dovranno riguardare i dati di volume prelevati, utilizzati (alla testa del distretto irriguo o all'utenza) e restituiti al reticolo idrografico, misurati o stimati secondo le "Metodologie di stima dei volumi irrigui" individuate nell'ambito del Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui di cui all'articolo 3 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 (Cfr. Allegato n.9).

Articolo 15 - Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata. Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nella domanda, mentre gli indirizzi delle autorità competenti al quale i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono il seguenti:

Autorità di Gestione: cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo Pagatore AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

Articolo 16 - Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili. La misura del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa, in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 10 del presente bando, e comunque, nei limiti dell'importo massimo di finanziamento stabilito in 20 milioni di euro comprensivi di IVA ove ammissibile per ciascun progetto.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie del sottoconto di tesoreria indicate dal beneficiario stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Qualora per i progetti ammessi a contributo, non siano stati avviati i lavori entro 18 mesi dalla data di concessione del sostegno, il contributo è revocato e le relative risorse economiche saranno destinate ai progetti utilmente collocati in graduatoria.

Articolo 17 - Disposizioni finanziarie

Il PSRN 2014/2020 prevede una dotazione finanziaria per la sottomisura 4.3 pari a 291 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR e Nazionale) per l'intero periodo di programmazione.

L'Autorità di Gestione si riserva di utilizzare il totale delle economie derivanti dai singoli quadri di rimodulazione dei quadri economici per finanziare ulteriori progetti utilmente collocati in graduatoria.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e ss. mm. ii. con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii. in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente bando è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela, fatti salvi i diritti dei terzi. Il ricorso in opposizione è possibile solo se lo ammette la legge. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Articolo 19 - Disposizioni specifiche

In tutte le fasi della procedura, dalla pubblicazione del presente bando alla liquidazione finale del finanziamento, tutti i provvedimenti emanati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore AGEA



saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale www.politicheagricole.it nella sezione "amministrazione trasparente". **Ai fini della presente procedura per l'esame della domanda di sostegno e relativa selezione delle operazioni ammesse al finanziamento il responsabile del procedimento è il direttore protempore dell'Ufficio Disr 1, mentre per l'esame delle domande di pagamento e relativa liquidazione del dovuto sulla base dei controlli oggettivi e soggettivi, il responsabile del procedimento verrà individuato con provvedimento dell'Organismo Pagatore.**

Articolo 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 193/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente bando di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso strumenti cartacei o informatici;
- Titolari del trattamento sono: il Mipaaf – Autorità di Gestione per il trattamento delle domande di sostegno; l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel suo ruolo di Organismo Pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.
- I dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione, integrazione nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003.

La sede del Mipaaf è in Via XX Settembre, 20 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale del Mipaaf ha come indirizzo il seguente: www.politicheagricole.it.

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'AGEA ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>.

Articolo 21 - Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Roma. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art.25 comma II del codice di procedura civile.

Articolo 22 – Richieste di chiarimenti

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail disr1@politicheagricole.it entro e non oltre 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza indicata all'art. 7 del presente bando.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet www.politicheagricole.it.

Articolo 23 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

- Allegato 1: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA ELETTRONICA DI SOSTEGNO
- Allegato 2a: NOTE ALL'ART. 5.2 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ"
- Allegato 2b: NOTE ALL'ART. 5.4 "AZIONI SOVVENZIONABILI"
- Allegato 3: QUADRO ECONOMICO, CRONOGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
- Allegato 4: ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
- Allegato 5: ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
- Allegato 6: ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
- Allegato 7: CRITERI DI SELEZIONE COMPRENSIVO DEI FABBISOGNI RELATIVI PIANI DI GESTIONE E CORPI IDRICI AFFETTI DA PRELIEVI SIGNIFICATIVI
- Allegato 8: PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU BASE SIGRIAN
- Allegato 9: METODOLOGIA DI STIMA DEI VOLUMI IRRIGUI
- Allegato 10: MODALITA' DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE
- Allegato 11: MANUALE UTENTE PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO INDIVIDUALE
- Allegato 12: TABELLA DELLE RIDUZIONE E SANZIONI

(*) Si comunica che la data di inizio presentazione della domanda di sostegno per il bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 – sottomisura 4.3, indicata nell'articolo 7 del bando medesimo, è da intendersi quella di pubblicazione del suddetto bando sulla Gazzetta Ufficiale.



DECRETO 1° marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 4 febbraio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 per la DOC «Colli Euganei»;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2014, n. 46806, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2014, con il quale è stato integrato il decreto 4 febbraio 2014 di riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Euganei»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. S11/2017/288 del 22 febbraio 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e sulla DOC «Colli Euganei»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC», approvato da questa amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;



Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, e successive integrazioni, al Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei DOC», con sede legale in Vò (Padova), piazzetta Martiri n. 10, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8252, e successive modificazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A01946

DECRETO 1° marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Salice Salentino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;


Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013 n. 49702, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP Salice Salentino il



riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Salice Salentino»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2015, n. 77791 recante approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Salice Salentino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Brindisi, con nota prot. n. 2097/U del 16 febbraio 2017, autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» non ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la IGP «Salentino». Tale verifica è stata eseguita dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Taranto, con nota prot. n. 54745/U del 10 novembre 2016, autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica citata;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 solamente per la DOP «Salice Salentino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 ottobre 2013 n. 49702 al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», con sede legale in Salice Salentino (LE), via Pasquale Leone, n. 36, c/o Casina Ripa, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOC «Salice Salentino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 9 ottobre 2013 n. 49702, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A01947

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abruzzo Frigo Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Vista la sentenza del 9 febbraio 2016, n. 9/16 del Tribunale di Chieti con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Abruzzo Frigo società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Considerato che il nominativo del professionista di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abruzzo Frigo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti (codice fiscale 00355320698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Natalino Antonini (C.F. NTNNL-N72P01E058K) nato a Giulianova (TE) il 1° settembre 1972, domiciliato in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via E. Fermi, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Ministro: CALENDÀ

17A02054

DECRETO 20 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Orizzonte - Cooperativa sociale in liquidazione», in Chignolo Po e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 7 ottobre 2016 n. 114/16 del Tribunale di Pavia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.


La società cooperativa «L'Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Chignolo Po (PV) (codice fiscale 02182530184) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Angeli (C.F. NGLLRT56R-04F257G) nato a Modena (MO) il 4 ottobre 1956, domiciliato in Bergamo (BG), via Tasso, 79.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Ministro: CALENDÀ

17A02055

DECRETO 2 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S.P. Service», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «S.P. Service», con sede in Roma (RM), C.F. 10527101009 si è sciolta e posta in liquidazione il giorno 6 aprile 2016;

Visto il d.d. 26 gennaio 2017, n. 6/LOS/2017 con il quale il dott. Antonio Gedeone è stato nominato liquidatore della società cooperativa «S.P. Service» con sede in Roma (RM), in sostituzione del sig. Fabrizio Di Biagio;

Vista la nota del 13 febbraio 2017 con la quale il dott. Antonio Gedeone comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. De Gregorio Alberto, nato a Pinerolo (TO) il 21 dicembre 1960, C.F. DGRERT60T21G674X, con studio in via Sette Chiese 138, Roma (RM);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Gregorio Alberto, nato a Pinerolo (TO) il 21 dicembre 1960, C.F. DGRLRT60T21G674X, con studio in Roma (RM) in via Sette Chiese 138, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «S.P. Service» con sede in Roma (RM), C.F. 10527101009, in sostituzione del dott. Antonio Gedeone, rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 16 febbraio 2017.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma (pos. 1386/15). (Delibera n. 17/30).


LA COMMISSIONE

su proposta del commissario prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore;

Premesso che:

1) il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano autoferrotanviario, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto costituzionale delle persone alla «libertà di circolazione»;

2) la Commissione, in data 31 gennaio 2002, con delibera n. 02/13, ha adottato la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, la quale demanda ad accordi tra le parti, a livello aziendale, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B), dei tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi che non devono compromettere la completa funzionalità



del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero (art. 11, lettera C), nonché quella delle altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);

3) in attuazione di tali disposizioni, TRAMBUS S.p.A., azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale su «gomma» nella Città di Roma, ha sottoscritto, in data 2 marzo e 15 settembre 2005, con le Segreterie territoriali Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali Sult, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisl e Ugl, due differenti accordi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nei confronti dei quali la Commissione, ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, atteso che gli stessi apparivano contrastanti sui tempi di ripresa in servizio del personale di guida risultando, pertanto, non conformi alle previsioni contenute nell'art. 11, lettera C) della citata regolamentazione provvisoria (cfr. delibera del 28 giugno 2006, n. 06/350);

4) conseguentemente, con delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119, la Commissione ha provveduto, in via unilaterale, alla determinazione delle prestazioni indispensabili approvando la regolamentazione provvisoria per il personale dipendente dell'azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma, con la quale ha disposto le norme tecniche volte ad assicurare «la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero» prevedendo, a tale scopo, la ripresa anticipata in servizio del personale di guida (venticinque minuti);

5) l'azienda ATAC S.p.A., nel corso dell'anno 2010, ha assorbito ed unificato le competenze ed i servizi di trasporto pubblico su «gomma» e «metro/ferro» sino ad allora erogati, rispettivamente, dalle aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A. di Roma;

6) a seguito di tale fusione, la Commissione, nel corso degli anni, ha ricevuto reiterate segnalazioni, da parte degli utenti, che denunciavano la tardiva riattivazione della circolazione delle linee metropolitane e delle ferrovie, in occasione di azioni di sciopero della durata di quattro ore evidenziando, in particolare, che l'effettiva ripresa del servizio ordinario avveniva dopo circa novanta minuti dalla conclusione dello sciopero;

7) la Commissione, pertanto, ha avviato un'istruttoria, già con una prima audizione in data 7 dicembre 2010, finalizzata in primo luogo a verificare la fondatezza delle denunce degli utenti;

8) nell'ambito di tale istruttoria, la Commissione ha preso atto della complessità del servizio erogato da ATAC S.p.A. che opera nel trasporto pubblico locale su «gomma» e su «ferro» avvalendosi di una molteplicità di figure professionali eterogenee fra loro, in relazione alla diversificata tipologia del servizio. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario, con particolare riguardo al segmento di trasporto del «metro/ferroviario», svolgere una più approfondita verifica tecnica in merito alle concrete modalità attuative con le quali viene assicurata la circolazione dei treni, al fine di individuare le misure idonee ad assicurare una effettiva e tempestiva garanzia del servizio al termine dello sciopero;

9) all'esito degli accertamenti istruttori, la Commissione ha ritenuto di invitare le parti a ridefinire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, tenendo conto delle diversificate esigenze tecnico-organizzative per la riattivazione del servizio nei due segmenti operativi dell'Azienda (gomma e metro-ferro), all'interno di un accordo organico, destinato a superare la inadeguata regolamentazione provvisoria vigente (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119);

10) a tal fine, l'Autorità ha promosso una serie di audizioni, fra le quali quella del 18 marzo 2015 che ha visto la partecipazione dell'Azienda e di tutte le Organizzazioni sindacali, nonché quelle del 29 aprile e del 23 settembre 2015, con la sola partecipazione di ATAC S.p.A.;


11) a seguito delle audizioni del 18 marzo e 29 aprile 2015, ATAC S.p.A., con nota del 1° luglio 2015, prot. n. 85062, ha inviato alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confal Ferrovie, Orsa TPL, Sul Comparto Trasporti e Usb Lavoro Privato un'ipotesi di accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalità del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta ed effettiva riattivazione dello stesso al termine dell'astensione. Con particolare riferimento allo sciopero della durata di quattro ore, l'Azienda proponeva, in tale piattaforma, di prevedere l'obbligo di adesione preventiva allo sciopero, di escludere dallo stesso alcuni profili professionali e di limitarne la durata per altre figure prevedendone il rientro anticipato in servizio, fornendo i dati tecnici a supporto della proposta formulata;

12) la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali destinatarie di tale documento, al fine di verificare la reale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un accordo quanto più ampiamente condiviso fra le parti;

13) nel corso delle audizioni del 12, 22 e 29 gennaio 2016, le parti si sono confrontate sui contenuti del documento non riuscendo, tuttavia, a raggiungere un'intesa di massima sulla bozza in esame;

14) nell'incontro del 29 gennaio 2016, le Organizzazioni sindacali, con la sola esclusione di Faisa Confail e Fast Confal, con riferimento alle tempistiche relative alla ripresa del servizio indicate dall'Azienda, formulavano unitariamente una controproposta consistente nella previsione di un unico periodo di tempo utile, conteggiato nella misura massima di trenta minuti, entro il quale prevedere, per i profili professionali coinvolti, la presenza anticipata in servizio delle unità di personale ritenute funzionali al ripristino integrale del servizio stesso;

15) ATAC S.p.A., a seguito del cambiamento di management, con nota del 25 marzo 2016, prot. n. 45709, ha parzialmente modificato la precedente ipotesi di accordo inviando alle Organizzazioni sindacali la nuova proposta sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalità del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine delle azioni di sciopero;



16) la Commissione ha convocato le parti per un successivo incontro svoltosi in data 30 marzo 2016. In tale sede, i rappresentanti sindacali hanno chiesto il ritiro della nuova ipotesi proposta dall'Azienda dichiarando di non condividerne, neanche parzialmente, i contenuti, ritenuti maggiormente limitativi del diritto di sciopero, con riferimento all'ulteriore contrazione dei parametri legati alla tempistica relativa all'anticipazione della presenza in servizio del personale interessato dallo sciopero, nonché al sensibile ampliamento dei profili professionali esclusi dallo sciopero stesso. I rappresentanti aziendali, al contrario, hanno confermato integralmente il contenuto della bozza in esame, precisando che l'attuale riformulazione del testo risulta più rispondente alle esigenze manifestate, di recente, dalle Istituzioni che avrebbero richiesto all'Azienda stessa l'applicazione di criteri maggiormente restrittivi in ordine all'obbligo di assicurare la regolare effettuazione del servizio al di fuori della fascia oraria interessata dallo sciopero;

17) la Commissione, a seguito dell'inasprimento delle posizioni delle parti sociali, ha invitato le Organizzazioni sindacali a trasmettere eventuali proposte di modifica e/o integrazione del testo formulato dall'Azienda, argomentandole adeguatamente sotto il profilo tecnico. L'invito della Commissione è stato, nel merito, disatteso essendosi limitate, le sole Organizzazioni sindacali Faisa Cisl, Faisa Confail e Orsa TPL, a dichiarare irricevibile la proposta aziendale, ritenendo adeguate le misure attuative vigenti;

18) ATAC S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, pertanto, benché più volte sollecitate in tal senso dalla Commissione, anche nel corso delle richiamate audizioni, non sono riuscite, ad oggi, a raggiungere alcuna intesa o accordo a livello aziendale, malgrado la disponibilità manifestata da tutti i soggetti coinvolti;

19) la Commissione, stante la considerevole distanza emersa fra le posizioni espresse dalle parti sociali coinvolte nel confronto, ha adottato, nella seduta del 26 aprile 2016, una proposta di regolamentazione provvisoria ai sensi art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000 (delibera n. 16/177);

20) a seguito della notifica di tale proposta, decorsi i quindici giorni che sono stati assegnati alle parti per pronunciarsi sulla stessa, sono pervenute osservazioni da parte di ATAC S.p.A. e di tutte le Organizzazioni sindacali, con esclusione della sola Fast Confisal Mobilità (già Fast Confisal Ferrovie);

21) in data 9 giugno 2016 si è svolta l'audizione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali Ugl, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confisal, Orsa Tpl, Sul, Usb, Cambia-Menti M410, UTL, R.S.A. Orsa TPL, R.S.A. UTL. Nel corso dell'incontro le parti hanno trovato un punto di convergenza esclusivamente sull'articolazione delle fasce orarie di garanzia rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina. Di contro, invece, le Organizzazioni sindacali hanno manifestato una espressa contrarietà rispetto alle previsioni aziendali riguardanti le procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio, con particolare riguardo ai tempi di presenza anticipata del personale necessari ad assicurare l'immediata riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero,

all'individuazione delle figure e dei servizi esclusi dallo sciopero, ai presidi e alle limitazioni previste nel corso dello stesso;

22) le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti e Ultrasporti hanno comunicato di non poter intervenire in tale data a causa di impegni precedentemente assunti, chiedendo un nuovo incontro per la seconda decade di giugno. La Commissione, accogliendo la richiesta, ha individuato quale data utile quella del 13 giugno 2016. Le Organizzazioni hanno nuovamente declinato l'invito, con analogo motivazione, proponendo una nuova data da individuare a partire dal 20 giugno 2016, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo;

23) gli eventi, verificatisi nel giugno 2016, hanno comportato rilevanti mutamenti del quadro istituzionale (insediamento della nuova Commissione di garanzia ed elezione del Sindaco del Comune di Roma Capitale), inducendo la Commissione a deliberare, nella seduta del 22 settembre 2016, l'interruzione del procedimento avviato con la delibera del 26 aprile 2016, n. 16/177, e la revoca della proposta ivi contenuta;

24) nella stessa seduta la Commissione, con delibera n. 16/355, ha formulato, ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, una nuova proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'azienda ATAC S.p.A. di Roma, sottoponendola alle parti ed invitandole a pronunciarsi in merito;


25) il testo della nuova proposta è stato notificato alle parti e trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima;

26) sulla proposta le suddette Associazioni non hanno espresso il parere richiesto, mentre sono pervenute le osservazioni di ATAC S.p.A., Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Ultrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Confail, Orsa Tpl, Usb Lavoro Privato/CT e Cambia-Menti M410;

27) la Commissione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, lettera a), ha disposto l'audizione delle parti per la data del 30 novembre 2016. In tale sede i rappresentanti dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali presenti hanno richiamato integralmente i contenuti delle memorie precedentemente inviate. Le Organizzazioni sindacali hanno, altresì, rinnovato i contenuti della proposta formulata nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2015, chiedendo ad ATAC S.p.A. di riavviare il negoziato con il coinvolgimento di tutte le sigle sindacali presenti in Azienda all'interno di un tavolo unitario;

28) il Commissario, riscontrata la disponibilità manifestata dall'Azienda nei confronti della richiesta avanzata da tutte le Organizzazioni sindacali, ha proposto di effettuare una prima verifica sullo stato dei lavori alla data del 14 dicembre 2016;

29) con nota del 14 dicembre 2016, prot. n. 180169, ATAC S.p.A. ha comunicato alla Commissione che nel corso di un primo incontro, convocato dall'Azienda per il 7 dicembre 2016, «è emersa la volontà delle parti di



esplorare ogni possibile soluzione tecnica in grado di individuare una mediazione che raccolga la più ampia condivisione all'interno di un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero»;

30) nella seduta del 15 dicembre 2016, la Commissione, riscontrando la comunicazione aziendale, ha deliberato di far presente che l'Autorità ha già chiarito con forza la necessità di una urgente risistemazione delle regole contenute nelle discipline vigenti, per rispondere adeguatamente alle pressanti sollecitazioni dei cittadini-utenti. Per questa ragione, la Commissione ha manifestato la propria preoccupazione rispetto ad un eccessivo allungamento dei tempi, riaffermando l'improrogabile esigenza di addivenire, con la massima tempestività, all'adozione di regole certe per la pronta riattivazione del servizio in caso di sciopero attraverso la sottoscrizione di un accordo condiviso o, in mancanza, attraverso l'adozione in via eteronoma della regolamentazione provvisoria;

31) con nota del 17 gennaio 2017, prot. n. 7312, ATAC S.p.A. ha fornito alla Commissione una breve sintesi di quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi il 13 gennaio 2017, con particolare riguardo ai seguenti temi: presenza anticipata in servizio per le unità di personale appartenenti ai profili professionali ritenuti funzionali al ripristino integrale del servizio al termine dello sciopero; organizzazione idonea a comprimere i tempi di preparazione e riconsegna dei mezzi; implementazione del processo di comunicazione verso l'utenza riguardo ai tempi di effettiva riattivazione del servizio; adesione preventiva allo sciopero ad inizio turno; numero minimo dei treni circolanti necessari per l'erogazione del servizio in sicurezza; figure escluse dallo sciopero; presidi e limitazioni. L'Azienda ha sottolineato che la conclusione di tale confronto ha evidenziato posizioni eterogenee, sostanzialmente dissenzienti, da parte delle Organizzazioni sindacali presenti;

32) con nota del 20 gennaio 2017, prot. n. 951, il Commissario delegato per il settore, con riferimento all'informativa pervenuta dall'Azienda, richiamando le esigenze di urgenza rappresentate con la nota del 19 dicembre 2016, ha rinnovato l'invito ad attivare, nel più breve tempo possibile, un tavolo «permanente» finalizzato ad un reale confronto tra le parti per l'adozione di un protocollo condiviso, nell'ottica di un effettivo contemperamento fra diritti costituzionali egualmente garantiti. In tale prospettiva, è stata assegnata la data del 31 gennaio 2017 quale termine ultimo per la trasmissione di un accordo in mancanza del quale l'Autorità avrebbe valutato i provvedimenti da adottare;

33) con note del 24 gennaio 2017, prot. n. 10925-10926-10927, ATAC S.p.A., nel recepire l'invito formulato dalla Commissione di proseguire il confronto nell'ambito di un tavolo permanente, ha convocato le Organizzazioni sindacali per il 25 gennaio 2017;

34) con nota del 27 gennaio 2017, prot. n. 14225, ATAC S.p.A., facendo seguito all'incontro del 25 gennaio 2017, a conclusione del quale le parti hanno constatato l'impossibilità di sottoscrivere un accordo, ha nuovamente convocato le Organizzazioni sindacali per il 30 gennaio 2017. Con la stessa nota, l'Azienda ha dichiarato che la proposta avanzata dai sindacati nel corso dell'audizione

del 29 gennaio 2016, tra le altre criticità, non appariva idonea a scongiurare gli effetti ultrattivi nel caso di sciopero di quattro ore. Al fine di consentire una più rapida conclusione del confronto, ATAC S.p.A. ha allegato un proprio testo, già riprodotto nel corso degli ultimi incontri, con l'auspicio di ricevere, prima dell'inizio della citata riunione del 30 gennaio p.v., ulteriori proposte sindacali;

35) con nota del 31 gennaio 2017, prot. n. 15882, ATAC S.p.A., a conclusione del ciclo di incontri sollecitati dalla Commissione, ha fatto presente che, dopo un ampio dibattito ed una finale analisi della proposta aziendale, le parti hanno constatato l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per sottoscrivere un protocollo condiviso sulla materia in oggetto, rendendosi disponibili per un ulteriore incontro, qualora la Commissione lo avesse ritenuto opportuno;

36) con note del 2 febbraio 2017, prot. n. 30/SP RM/2017, e dell'8 febbraio 2017, prot. n. 235/2017, la Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale Orsa TPL e la Segreteria territoriale di Roma e Lazio dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, pur confermando la sostanziale distanza tra le posizioni delle parti, si dichiarano disponibile alla prosecuzione del confronto tecnico;


Considerato che:

1) la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002, n. 70) demanda ad accordi tra le parti, a livello aziendale, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B), dei tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi che non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero (art. 11, lettera C), nonché quella delle altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);

2) ATAC S.p.A., a seguito della fusione delle aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A., ha unificato la gestione, all'interno del Comune di Roma Capitale, del servizio di trasporto pubblico locale riguardante i segmenti «gomma» e «metro/ferroviario»;

3) per il servizio di trasporto pubblico locale su «gomma», in mancanza di accordo tra le parti, trova applicazione, allo stato, la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, originariamente adottata per il personale dipendente della TRAMBUS S.p.A. di Roma (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119), con la quale la Commissione ha individuato, in via unilaterale, le norme tecniche necessarie a garantire «la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero»;

4) tale regolamentazione si è rivelata del tutto inadeguata a disciplinare i servizi da garantire all'utenza in caso di sciopero del settore «metro/ferroviario», in considerazione delle specificità del settore medesimo, che richiede, per l'operatività del servizio, la messa a punto, entro le due ore precedenti l'effettiva circolazione dei treni, di operazioni preliminari e accessorie da parte di specifiche figure professionali;



5) conseguentemente, dagli approfondimenti tecnici effettuati, è emersa la imprescindibile esigenza di individuare soluzioni adeguate ad assicurare la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero della durata di quattro ore, risultando inaccettabile gravare gli utenti della interruzione del servizio, oltre che per la durata dell'astensione, anche nell'intervallo successivo necessario alle operazioni preparatorie del materiale rotabile (pari a circa due ore);

6) al fine di colmare il vuoto normativo, particolarmente pregiudizievole per i diritti degli utenti nella fase di riattivazione del servizio, la Commissione ha sollecitato le parti al raggiungimento di una intesa finalizzata ad una regolamentazione organica della materia, nel rispetto delle peculiarità dei servizi resi, offrendo la propria disponibilità ad attivare un tavolo congiunto presso la propria sede istituzionale già dai primi mesi del 2015;

7) la Commissione, nell'ambito dell'attività di mediazione offerta, ha chiesto all'Azienda ed alle Organizzazioni sindacali di fornire soluzioni tecniche adeguate a risolvere le complessità legate, in particolare, alla pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero della durata di quattro ore, rispetto alla quale sono emerse le maggiori criticità;

8) l'Azienda e le Organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilità e di disponibilità nel ricercare, attraverso un percorso quanto più ampiamente condiviso, le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

9) il procedimento istruttorio avviato dalla Commissione ha consentito all'Autorità di conoscere gli aspetti tecnico-organizzativi connessi alla preparazione e alla riconsegna dei mezzi di trasporto, nonché le categorie e/o qualifiche professionali che rivestono ruoli e funzioni fondamentali per l'organizzazione del lavoro dell'Azienda, essenziali per garantire le condizioni di esercizio e sicurezza;

10) con particolare riguardo al settore «metro/ferroviario», inoltre, sono stati oggetto di confronto i tempi di predisposizione delle attività propedeutiche ad effettuare un corretto posizionamento dei treni lungo le linee, condizione indispensabile per assicurare la tempestiva ripresa del servizio al termine dell'azione di sciopero, per cui diventa indispensabile anticipare gradualmente la presenza in servizio del personale interessato, analogamente a quanto già previsto dalla Commissione di garanzia per il personale del settore «gomma» (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119), sebbene con tempistiche differenti, attesa la complessità che caratterizza l'esercizio «metro/ferroviario»;

11) la Commissione, attesa la eterogeneità del servizio erogato da ATAC S.p.A., ha esaminato e valutato tutte le indicazioni contenute nelle memorie inviate dalle parti, al fine di individuare le misure che, a vario titolo, concorrono alla fondamentale esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti;

12) la Commissione, verificata l'impossibilità di risolvere le problematiche rappresentate nell'ambito di una disciplina condivisa, considerata altresì l'urgenza di assicurare agli utenti del trasporto pubblico locale della Città di Roma Capitale regole certe in caso di sciopero, ha formalmente avviato il procedimento ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, con l'adozione della delibera del 22 settembre 2016, n. 16/355;

13) la delibera contenente la proposta di regolamentazione provvisoria ha previsto, nell'ambito di una disciplina organica, un adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero dei lavoratori e i diritti degli utenti, allo scopo di riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di sciopero da parte di soggetti con scarsa rappresentatività sindacale, dall'altro, dagli effetti ultrattivi dello sciopero, prodotti dalle vigenti norme tecniche di attuazione;

14) in particolare, la Commissione, al fine di garantire piena effettività alla norma contenuta nell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che prevede, fra gli altri, l'obbligo per l'Azienda di «garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal servizio sia terminata», ha considerato fondamentale regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) modalità di preparazione e di riconsegna dei mezzi; b) attività propedeutiche ad effettuare un corretto posizionamento dei treni lungo le linee; c) garanzia delle condizioni di esercizio e sicurezza;

15) conseguentemente, al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità dei cittadini al termine dello sciopero, l'Autorità ha ritenuto necessario escludere l'esercizio del diritto di sciopero per alcuni profili professionali e limitare tale esercizio per altre tipologie di personale, tenute a rientrare anticipatamente in servizio, non essendo accettabile il sacrificio dei diritti degli utenti oltre i limiti previsti dalla legge e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13);

16) alla proposta adottata dalla Commissione non è seguito l'auspicato accordo tra le parti;


Delibera:

ai sensi art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'azienda ATAC S.p.A. di Roma.

Art. 1.

Fasce di garanzia

1. Le modalità di cui alla presente regolamentazione provvisoria si applicano con riferimento alle azioni di sciopero proclamate per un periodo inferiore e/o pari a ventiquattro ore.



2. Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale, come di seguito individuate:

prima fascia: dall'inizio del servizio alle ore 08,30;

seconda fascia: dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

3. Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri.

Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede.

4. I tempi di preparazione e riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato, nonché l'effettiva riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.

Il ritorno del servizio a regime ordinario dovrà essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia di cui al comma 2.

Art. 2.

Presenza in servizio

1. Allo scopo di assicurare l'effettuazione di tutte le corse, come originariamente programmate al di fuori della collocazione oraria dello sciopero, il personale di guida e/o di macchina dovrà essere presente in servizio secondo le seguenti modalità, stabilite in base alle differenti peculiarità del servizio di trasporto pubblico locale come attualmente articolato:

a) autobus e filobus: trenta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

b) tranvia: da trenta a cinquanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

c) Metro A: da trenta a novanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

d) Metro B-B1: da trenta a centoventi minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

e) Metro C: da trenta a quarantacinque minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

f) Roma/Lido: da trenta a novanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

g) Roma/Pantano - Roma/Viterbo: da trenta a sessanta minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

h) ulteriore personale di supporto, indispensabile all'erogazione del servizio: da quindici a trenta minuti

prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia.

Con riferimento ai punti b), c) d), e), f), g) e h), la presenza in servizio dovrà essere garantita con il rientro «graduale» del personale interessato all'interno dell'intervallo orario come sopra individuato mediante la predisposizione, da parte dell'Azienda, di appositi comandi.

2. Il turno di lavoro «a cavaliere» delle ore 00,00 del giorno di inizio dello sciopero dovrà essere portato a termine, mentre il turno di lavoro «a cavaliere» delle ore 24,00 del giorno interessato dallo sciopero sarà considerato all'interno del periodo di astensione lavorativa.

Tale principio verrà applicato anche ai turni «notturni».

3. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio l'Azienda adotterà criteri di rotazione attraverso l'utilizzo «prioritario» di personale non aderente allo sciopero, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare pienamente il diritto di sciopero.

Art. 3.

Figure escluse dallo sciopero

1. Settore «Superficie»: ingegneri centrali, capi tecnici centrali, capi movimento centrali, il personale della sede centrale operativa - Centrale SIGE.

2. Settore «Metro-Ferroviario»: il personale in servizio presso la Direzione centrale manutenzione (DCM) e la Direzione centrale elettrificazione (DCE); il Dirigente centrale traffico (DCT); il Dirigente supervisore (DS «Metro C»).

3. Il personale addetto alle attività di guardiania, sicurezza, vigilanza, apertura/chiusura delle stazioni, annunci presso la Direzione centrale operativa (DCO) di ciascuna linea, nonché gli operatori dei sistemi di controllo del traffico.

4. È fatta salva la facoltà delle parti di prevedere, mediante accordo, l'eventuale esclusione di ulteriori profili professionali non espressamente indicati nel presente articolo, qualora gli stessi siano ritenuti funzionali alla pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Art. 4.

Presidi e limitazioni

Per garantire la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino delle linee, degli impianti, dei rotabili in genere, nonché la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, (articoli 13 e 16 della regolamentazione provvisoria regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto pubblico locale, adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70), dovrà essere previsto un presidio di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa.

Con riferimento al personale addetto alle attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio, si applica la delibera n. 04/120, adottata dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2004.



Art. 5.

Informazione all'utenza

È obbligo dell'Azienda dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, delle seguenti informazioni:

a) l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero ed i relativi orari contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari;

b) modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;

c) l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.

È altresì onere dell'Azienda garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata, nonché fornire all'utenza, anche durante lo svolgimento dello sciopero, mediante tutti i canali di informazione di cui dispone (paline, sito internet, app, social network, etc.), una corretta comunicazione sullo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati in tempo reale.

Art. 6.

Regolamento di servizio

Per quanto concerne gli ulteriori profili non previsti dalla presente disciplina, resta fermo l'obbligo, per le parti, di concordare apposito «regolamento di servizio», come previsto dall'art. 16 della citata regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002 n. 02/13). In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l'Azienda è, in ogni caso, tenuta a emanare il predetto regolamento di servizio.

Art. 7.

Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura, stipulati da ATAC S.p.A., erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale, con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende che, a qualunque titolo, concorrono all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa, dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, in caso di azioni di sciopero che li coinvolgano, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nella presente regolamentazione provvisoria e nei regolamenti aziendali attuativi, come previsto dall'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13).

Art. 8.

Norme finali

Con l'adozione della presente regolamentazione provvisoria cessano di avere effetto le disposizioni contenute nella delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119, in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili riguardanti il personale dipendente dell'azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma.

Auspica

in considerazione della preferenza riconosciuta dal legislatore in favore della soluzione pattizia, la pronta ripresa delle trattative tra le parti sociali finalizzate alla conclusione di un accordo, quanto più ampiamente condiviso, che, in relazione alla delicatezza e alla rilevanza del servizio pubblico interessato, individui soluzioni negoziali dirette ad assicurare equivalenti misure di contenimento dei diritti costituzionali coinvolti, in sostituzione di quelle previste dalla Commissione nella presente regolamentazione;

Dispone

la notifica della presente delibera all'azienda ATAC S.p.A. di Roma, alle R.S.U./R.S.A. ed alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti Ugl Trasporti, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confisal Mobilità (già Fast Confisal Ferrovie), Orsa Tpl, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato/CT, Cambia-Menti M410, UTL;

Dispone inoltre

per opportuna conoscenza, la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Prefetto di Roma, al Sindaco del Comune di Roma Capitale, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;


Dispone altresì

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento della stessa sul sito internet della Commissione.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Presidente: SANTORO PASSARELLI

17A01752



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 157 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tabletki Al/Al blister dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA;

confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al;

codice A.I.C.: n. 045086030 (in base 10) 1BZXBG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche.

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infezione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato *Helicobacter pylori* nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

ulcere dello stomaco e del duodeno.

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: n. 045086030; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al

Codice A.I.C.: n. 045086030; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01948

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 158 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 40 mg tabletki dojelitowe 14 tabletki Al/Al blister dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA;

confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

codice A.I.C.: 045086042 (in base 10) 1BZXBU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche.

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infezione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato *Helicobacter pylori* nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

Ulcere dello stomaco e del duodeno.

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: n. 045086042; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.



Codice A.I.C.: n. 045086042; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01949

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 159 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 20 mg tabletki dojelitowe 28 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione 4787, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA;

confezione: PANTORC 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;
codice A.I.C.: 045086016 (in base 10) 1BZXB0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Pantoprazolo 20 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), Ammoniaca soluzione concentrata;

Indicazioni terapeutiche.

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.

Trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Pantorc 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C.: 045086016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Pantorc 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C.: 045086016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01950

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina n. 161 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADDEX 3 mg/1mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 8966/2016/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042517033 (in base 10) 18KJK9 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042517033; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice A.I.C.: 042517033; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01951

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 219 del 23 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmaday S.r.l. (codice fiscale 02009940186) con sede legale e domicilio fiscale in via Vistarino, 14/F, 27010 - Copiano - Pavia (PV).

Medicinale: ECOMI.

Confezione:

A.I.C. n. 024846014 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 024846026 - «1% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml;

A.I.C. n. 024846038 - «1% polvere cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 024846040 - «150 mg ovuli» 6 ovuli;



A.I.C. n. 024846053 - «100 mg soluzione vaginale» 5 contenitori monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 024846065 - «100 mg soluzione vaginale» 5 contenitori monodose da 150 ml.

Medicinale: INTRAFER.

Confezione:

A.I.C. n. 016747026 - «50 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 016747038 - «100 mg/5 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 5 ml;

A.I.C. n. 016747040 - «50 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 50 ml.

Medicinale: LOMARIN.

Confezione:

A.I.C. n. 002906016 - «50 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 002906030 - «50 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: MACRODANTIN.

Confezione:

A.I.C. n. 027321013 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 027321025 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

Medicinale: MICETAL.

Confezione:

A.I.C. n. 032315018 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 032315020 - «1% gel» flacone 100 g.

Medicinale: SOLUMAG.

Confezione:

A.I.C. n. 028057014 - 1,5 g soluzione orale - 20 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 028057026 - 2,25 g polvere per soluzione orale - 20 bustine.

Medicinale: SYNALGO.

Confezione:

A.I.C. n. 025082088 - «680 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: TESTO ENANT.

Confezione:

A.I.C. n. 009746013 - Im 1f 1ml 100mg;

A.I.C. n. 009746025 - «250 mg/ 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 2 ml

Medicinale: VENOSMINE.

Confezione:

A.I.C. n. 024062046 - «4% crema» tubo da 40 g;

A.I.C. n. 024062073 - «450 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024062085 - «450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine alla società:

Pharmaday Pharmaceutical S.r.l. Unipersonale (codice fiscale 02647800180) con sede legale e domicilio fiscale in via Vistarino, 14/F, 27010 - Copiano - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01952

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Doc»

Estratto determina AAM/PPA n. 209 del 22 febbraio 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SILDE-NAFIL DOC, nelle forme e confezioni «25 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL, «50 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL, «100 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

«25 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042740074 (in base 10) 18SBCB (in base 32);

«50 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042740086 (in base 10) 18SBCQ (in base 32);

«100 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042740098 (in base 10) 18SBD2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: Sildenafil citrato.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati


Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio»

Estratto determina AAM/PPA n. 237 del 27 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1 z) *Change in the specification parameters and/or limits of the finished product-Other variation.*

La periodicità del controllo analitico dei serbatoi criogenici fissi ospedalieri contenenti gas medicinale criogenico viene modificata come segue:

da: frequenza annuale su ogni serbatoio;

a: frequenza ogni 3 anni, o al massimo ogni 300 riempimenti, nel caso in cui siano stati effettuati 300 riempimenti prima della scadenza del terzo anno.

Relativamente al medicinale «OSSIGENO SAPIO», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038901524 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

A.I.C. n. 038901536 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

A.I.C. n. 038901548 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri;

A.I.C. n. 038901551 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

A.I.C. n. 038901563 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

A.I.C. n. 038901575 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

A.I.C. n. 038901587 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

A.I.C. n. 038901613 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

A.I.C. n. 038901625 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

A.I.C. n. 038901649 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

A.I.C. n. 038901652 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

Titolare A.I.C.: Sapio produzione idrogeno ossigeno S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in via San Maurilio, 13, 20123 - Milano (MI) e relativamente al medicinale «Ossigeno Sapio Life», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039017520 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

A.I.C. n. 039017532 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

A.I.C. n. 039017544 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri;

A.I.C. n. 039017557 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

A.I.C. n. 039017569 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

A.I.C. n. 039017571 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

A.I.C. n. 039017583 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

A.I.C. n. 039017619 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

A.I.C. n. 039017658 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

A.I.C. n. 039017645 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

A.I.C. n. 039017633 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico, 48, 20900, Monza, Milano.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01958

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zavedos»

Estratto determina AAM/PPA n. 208 del 22 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b) - Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario, relativamente al medicinale: ZAVEDOS.

Numero procedura europea: DE/H/XXXX/WS/281.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - cap 04100 Latina.

È autorizzata la seguente variazione: presentazione del risk management plan (RMP) come previsto dal Good Pharmacovigilance Practice modulo 5, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01959

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio 5% Baxter»

Estratto determina AAM/PPA n. 207 del 22 febbraio 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GLUCOSIO 5% BAXTER, nella forma confezione di seguito indicata:

confezione: «Soluzione per infusione» 75 sacche viaflo da 50 ml - A.I.C. n. 035714120 (in base 10), 121X28 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Principio attivo: glucosio.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.



Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01960

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 2019 del 7 dicembre 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 206 del 22 febbraio 2017

L'estratto della determina AAM/PPA n. 2019, del 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2017, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano nell'ambito della fusione per incorporazione della società Angenerico S.p.a. nella società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF Spa, è rettificato come di seguito indicato:

laddove riportato:

confezione: «200 mg/10 ml sciroppo» flacone 150 ml - AIC n. 035900051

leggasi:

confezione: «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml - AIC n. 035900051

laddove riportato:

confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - AIC n. 035759012

leggasi:

confezione: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse - AIC n. 035759012

laddove riportato:

confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - AIC n. 035759024

leggasi:

confezione: «100 mg compresse» 50 compresse - AIC n. 035759024

laddove riportato:

confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - AIC n. 035752082

leggasi:

confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml - AIC n. 035752082

laddove riportato:

confezione: «2 mg/ ml soluzione iniettabile» 6 fiale - AIC n. 035826015

leggasi:

confezione: «4 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - AIC n. 035826015

laddove riportato:

confezione: «120 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 30 compresse - AIC n. 035769025

leggasi:

confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - AIC n. 035769025

laddove riportato: RESILIENT

leggasi: PERMULCENS

Viene, altresì, eliminato dall'elenco riportante le variazioni delle denominazioni dei medicinali autorizzati con procedura nazionale:

da FLUNISOLIDE ANGENERICO a FLUNISOLIDE ANGELINI

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01961

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 205 del 22 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IPZO Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale LEVOSULPIRIDE IPZO PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 042724029 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 042724031 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC,

alla società: TEVA Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, con variazione della denominazione del medicinale in «Levosulpiride TEVA».

Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01962



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina IP n. 165 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Agopton» 15 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Lansox» 15 mg capsule rigide 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045190016 (in base 10), 1C32W0 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, laurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi dell'esofagite da reflusso;

eradicazione dell'*Helicobacter Pylori* (*H. pylori*) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a *H. Pylori*;

trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS;

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2);

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lansox» 15 mg capsule rigide 14 capsule, codice A.I.C. n. 045190016; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lansox» 15 mg capsule rigide 14 capsule, codice A.I.C. n. 045190016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01963

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina IP n. 164 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Agopton» 30 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.00.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Lansox» 30 mg capsule rigide 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045190028 (in base 10), 1C32WD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), polisorbato 80, silice colloidale anidra, sodio dodecilsolfato, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi dell'esofagite da reflusso;

eradicazione dell'*Helicobacter pylori* (*H. pylori*) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a *H. Pylori*;

trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS;

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2);

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lansox» 30 mg capsule rigide 14 capsule; codice A.I.C.: 045190028; classe di rimborsabilità: «C (nn)».


La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lansox» 30 mg capsule rigide 14 capsule, codice A.I.C.: 045190028; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01964



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sintonal»

Estratto determina IP n. 163 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINTONAL 0,25 mg comprimidos 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58229 C.N. 985911-4 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Sintonal» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045098011 (in base 10) 1C090V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, amido sodio glicolato, cellulosa microgranulare, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate solamente quando l'insonnia è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sintonal» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045098011; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sintonal» «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045098011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01965

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 162 del 21 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml, collirio in soluzione 1 x 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 71576 C.N. 664153-8 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Vigamox» «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045090014 (in base 10) 1C016Y (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5,45mg di moxifloxacin cloridrato equivalente a 5mg di moxifloxacin base.

Ogni goccia di collirio contiene 190microgrammi di moxifloxacin;

eccipienti: Sodio cloruro; Acido bórico; Acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del pH); Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da ceppi sensibili alla moxifloxacin. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Vigamox» «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045090014; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Vigamox» «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045090014; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»

Estratto determina AAM/VMB n. 229 del 24 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.13).

Relativamente al medicinale: FLUARIX TETRA.

Numero procedura europea: n. DE/H/1939/001/II/028.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

È autorizzata la seguente variazione: «presentazione dei risultati dello studio EPI-FLU-019 relativi all'efficacia clinica del vaccino influenzale trivalente GSK Fluviral prodotto in Quebec», relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perlessa»


Estratto determina AAM/PPA n. 228 del 24 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PERLESSA.

Numero di procedura: n. UK/H/5503/001/II/004.

È autorizzato l'aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale «Perlessa», nelle forme e confezioni:

A.I. C. n. 043106018 - «104 mg sospensione iniettabile in siringa preimpia» 1 siringa preimpia in vetro da 0,65 ml con ago;



A.I. C. n. 043106020 - «104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 0, 65 ml con ago.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71 - c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minesse»

Estratto determina AAM/PPA n. 227 del 24 febbraio 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MINESSE;

Numero di procedura: n. FR/H/0158/001/II/046.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Minesse», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034922017 - «24 compresse giallo-pallide e 4 compresse bianche in confezione calendario (PVC/Alluminio)» scatola da 1;

A.I.C. n. 034922029 - «24 compresse giallo-pallide e 4 compresse bianche in confezione calendario (PVC/Alluminio)» scatola da 3;

A.I.C. n. 034922031 - «24 compresse giallo-pallide E 4 compresse bianche in confezione calendario (PVC/Alluminio)» scatola da 6.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, Cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del

medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01969

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tardyfer»

Estratto determina AAM/PPA n. 226 del 24 febbraio 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II, di tipo IA e di tipo IB, relativamente al medicinale TARDYFER;

Numeri di procedura:

n. PT/H/0368/001/II/005;

n. PT/H/0368/001/II/006/G;

n. PT/H/0368/001/II/008.

Titolare A.I.C.:

Pierre Fabre Pharma S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Winckelmann 1, Cap 20146, Italia, codice fiscale 10128980157

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetralysal»

Estratto determina AAM/PPA n. 225 del 24 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TETRALYSAL;



È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «*Tralysal*», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018469039 - «150 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule;

A.I.C. n. 018469066 - «300 mg capsule rigide» 28 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.P.A. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «*Ardbeg*»

Estratto determina AAM/PPA n. 220 del 23 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale ARDBEG

Confezione AIC n. 039413012 - «80 mg adulti polvere per soluzione orale» 30 bustine

alla società: Lanova farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in Via Conca D'oro, 212, 00141 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01972

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 27 febbraio 2017 e riguardano i territori comunali di Ascoli Satriano (FG), Ginosa (TA), Lizzanello (LE), Monopoli (BA), San Severo (FG), Torremaggiore (FG), Trepuzzi (LE). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

17A02051

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Sono state completate le procedure di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

La ratifica è stata autorizzata con legge 21 dicembre 2016, n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2017.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 3, l'Accordo entra in vigore in data 12 marzo 2017.


17A02052

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2015-2019, del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale del 15 febbraio 2017, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piani AIB) 2015-2019 del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della Regione Campania, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it/natura/aree-naturali-protette/attivita-antincendi-boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

17A01985



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Revoca dell'Organismo SEVEN S.r.l., in Castiglione delle Stiviere, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi del DPR n. 462/2001.**

Visto l'atto del notaio Domenico Fauci, repertorio numero 64939 raccolta numero 16695, in data 30 dicembre 2016 di cessione di azienda della società «Seven Srl» alla società «Veneta Engineering Srl»;

Vista la comunicazione, nota n. 16893 del 18 gennaio 2017, con la quale l'organismo «Veneta Engineering Srl» ha richiesto la revoca dell'organismo «Seven Srl» ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 23 febbraio 2017 e accettata la richiesta di revoca dell'Organismo «Seven Srl» con sede in viale Harry Dunant n. 6 - Castiglione delle Stiviere (MN) all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2013 cessa di avere efficacia.

17A01873**Rettifica dell'avviso relativo al decreto 15 giugno 2015 di autorizzazione all'Organismo PLC S.r.l., in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.**

Con decreto direttoriale del 23 febbraio 2017 a rettifica di quanto indicato nel decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 15 giugno 2015, pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2015 relativamente all'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462, le tipologie di impianto sulle quali l'organismo «PLC srl» può effettuare le verifiche periodiche devono intendersi le seguenti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

17A01874VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUI-064) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 3 1 7 *

€ 1,00

